

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Corso di Laurea in Servizio Sociale



**AFFIDAMENTO FAMILIARE E OMOSESSUALITA': UNA RICERCA
SUGLI ORIENTAMENTI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI IN FASE DI
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI NEI SERVIZI AFFIDO MILANESI**

Relatore: Prof.ssa Emanuela SALA

Tesi di Laurea di
Roberta FINA
Matricola n. 740703

Anno Accademico 2013-2014

«Dai ai bambini amore e poi ancora amore e
ancora amore. E vedrai che crescerà un adulto
meraviglioso»

Astrid Lindgren

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. L'AFFIDAMENTO FAMILIARE	5
1.1. Cos'è l'affidamento familiare?	5
1.2. Caratteristiche dell'affidamento	6
1.3. Tipologie di affidamento	7
1.3.1. I provvedimenti di protezione civile del minore	8
1.4. Il provvedimento di affidamento	9
1.4.1. I soggetti coinvolti nel progetto di affido	10
1.5. La legislazione nazionale in materia di affidamento	13
1.5.1. Cosa è cambiato dalla Legge 184/83 alla Legge 149/01	16
1.6. Le dimensioni del fenomeno in Italia	19
1.6.1. La dimensione quantitativa	20
1.6.2. Minori accolti in affidamento familiare	21
1.6.3. Minori accolti nei servizi residenziali	23
2. RASSEGNA DELLA LETTERATURA	26
2.1. L'omosessualità non è un disturbo mentale	26
2.1.1. La popolazione omosessuale nella società italiana	27
2.2. Omogenitorialità: un tema poco esplorato	32
2.2.1. Quanto e come si parla oggi di omogenitorialità in Italia?	33
2.3. Omogenitorialità, tra stereotipi e pregiudizi	36
2.3.1. Omogenitorialità lesbica e omogenitorialità gay	38

2.4. Citizen gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale	42
3. LA RICERCA	44
3.1. Gli obiettivi della ricerca	44
3.2. Il disegno della ricerca	44
3.2.1. Il reperimento e il campione degli intervistati	44
3.3. I risultati della ricerca	46
CONCLUSIONI	68
BIBLIOGRAFIA	72
SITOGRAFIA	74
APPENDICI	75

INTRODUZIONE

In Italia, omosessualità e affidamento familiare costituiscono un connubio molto recente.

Le decisioni prese dai tribunali per i minorenni di Bologna e Palermo, a cui mi sono ispirata per questo elaborato, hanno suscitato clamore e portato all'attenzione pubblica un tema alquanto delicato.

Nello specifico, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto del 31.10.2013, ha deciso di affidare una bambina di tre anni ad una coppia di uomini omosessuali, mentre il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con decreto del 04.12.2013, ha optato per lo stesso istituto, l'affidamento familiare, nei riguardi di un adolescente, prossimo alla maggiore età, ugualmente affidato ad una coppia gay.

Entrambi i tribunali hanno motivato primariamente la decisione basandosi su fundamenta oggettivo-giurisprudenziali, riferendo che in materia di affido non possono essere esclusi dal novero dei potenziali affidatari i singoli individui e quindi, in base a un necessario passaggio logico-giuridico, anche le coppie di fatto, purché abbiano caratteristiche tali da apparire idonee ad assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Infatti, la Legge 184/83 non vieta l'affido a un singolo individuo che fosse componente di una coppia non riconoscibile come famiglia, intesa come un'unione che produce effetti giuridici, tantomeno specifica la restrizione dell'applicazione dell'istituto dell'affidamento a persone dello stesso sesso. Di conseguenza la circostanza per cui i componenti della coppia affidataria abbiano lo stesso sesso non può essere considerata ostativa all'affidamento stesso. Inoltre si deve tenere conto che in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza, costituisce mero pregiudizio la convinzione che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, soprattutto in relazione ad un istituto di carattere strettamente temporaneo come quello dell'affidamento. Oltre a ciò, il percorso informativo, formativo e valutativo che le singole coppie hanno compiuto è risultato conforme alle disposizioni normative e regolamentari regolanti la materia nonché funzionale all'istituto dell'affido.

La specificità dei due casi ha catturato la mia attenzione e mi ha spinto ad approfondire il tema dell'affidamento familiare come istituto di protezione e tutela del minore e il tema della omogenitorialità.

La curiosità si è trasformata in interesse: quale processo può aver condotto i tribunali di

Bologna e Palermo a decretare l'affido di minori a persone omosessuali? La valutazione dei servizi affido territoriali che importanza ha assunto al fine della decisione dei giudici? Qual è l'orientamento degli assistenti sociali in merito alla questione? Questo tipo di decisione è stata presa anche altrove o sono stati casi isolati? I servizi affido milanesi hanno avuto modo di sperimentarsi, o si sono sperimentati, a riguardo? Se sì, con quali esiti?

Queste domande hanno guidato l'elaborazione della mia tesi.

Il tentativo di rispondervi mi ha portato a svolgere una ricerca. La scelta è ricaduta su una ricerca di tipo qualitativo perché l'argomento trattato è a mio parere molto delicato per contenerlo nei limiti di una ricerca quantitativa. Il mio scopo è conoscere le percezioni e le opinioni dei professionisti coinvolti in prima persona nella valutazione basate sull'esperienza diretta attraverso lo strumento dell'intervista semistrutturata.

La ricerca è stata effettuata nell'ambito dei servizi affido presenti sul territorio milanese. Sono state condotte nove interviste ad assistenti sociali che si occupano della valutazione dei candidati affidatari ed è stata sottoposta loro una traccia di intervista comune.

Il mio elaborato intende presentare il tema dell'affidamento familiare in connessione con l'orientamento sessuale in Italia, ed è diviso in tre parti: il primo capitolo definisce l'istituto dell'affidamento familiare nelle sue tipologie e caratteristiche, rappresentato dal punto di vista legislativo e con uno sguardo alle dimensioni del fenomeno a livello nazionale.

Il secondo capitolo si focalizza sulla letteratura che si è occupata della tematica dell'omogenitorialità, sia a livello nazionale che internazionale.

Nel terzo capitolo saranno riportati gli obiettivi, il disegno della ricerca e i risultati raggiunti.

1. L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il capitolo definisce l'istituto dell'affidamento familiare nelle sue tipologie e caratteristiche, rappresentato dal punto di vista legislativo e con uno sguardo alle dimensioni del fenomeno a livello nazionale.

1.1. Cos'è l'affidamento?

L'affidamento è uno degli strumenti di protezione del minore più diffuso in Italia ed è disciplinato dalla legge 184 del 4 maggio 1983, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, successivamente modificata dalla legge 149 del 28 marzo 2001, *Diritto del minore ad una famiglia* e dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013 n. 154 *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 219 del 10 dicembre 2012*.

Esso consiste nell'inserimento temporaneo di un minore in condizione di rischio o di danno evolutivo (fisico, educativo, emotivo, affettivo) a cui la famiglia non è in grado di far fronte, o che contribuisce addirittura a creare, in un nucleo familiare diverso da quello originario.

Tutti i minori, anche non cittadini italiani, che si trovano nel territorio dello Stato, possono essere oggetto di affidamento.

La legge 184/83 stabilisce che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia ma, laddove quest'ultima non sia in grado di assicurargli l'assistenza morale e materiale indispensabile per una sana crescita e un adeguato sviluppo psico-fisico, può essere utilizzato l'istituto dell'affidamento in quanto intervento di protezione e tutela necessario affinché sia ricostituito (o costituito) un ambiente familiare idoneo ad accoglierlo.

L'affidamento infatti ha lo scopo di offrire un ambiente adatto alla crescita del minore e di consentire la realizzazione di interventi di aiuto e recupero della sua famiglia, in momentanea difficoltà, al fine di favorire il rientro del minore stesso nella propria famiglia.

L'attivazione di interventi volti al recupero della famiglia d'origine sono previsti espressamente dalla legge (art.1) e spettano al Servizio Sociale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La transitorietà della situazione di difficoltà della famiglia di origine distingue questa misura

di protezione dall'affidamento preadottivo e dall'adozione, che sono invece disposti qualora si ritenga che le difficoltà non siano superabili in un periodo di tempo ritenuto congruo nell'interesse del minore.

1.2. Caratteristiche dell'affidamento

Le caratteristiche principali dell'affidamento sono la *temporaneità* e il *mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine*.

L'istituto dell'affidamento presuppone una valutazione del Servizio Sociale che attesti la "recuperabilità" della famiglia d'origine e/o riconosca l'importanza del mantenimento dei rapporti del minore con i genitori.

Si tratta di un collocamento temporaneo al di fuori della famiglia nucleare, dove l'accezione *temporaneo* va intesa come tutto il tempo necessario perché la condizione di rischio per il minore cessi.

E' fondamentale sottolineare che la temporaneità è finalizzata al reinserimento del minore nella famiglia d'origine.

L'art. 4 comma 4 della legge 184/83 prevede che tale temporaneità non possa superare la durata di ventiquattro mesi ma può essere prorogata dal Tribunale per i Minorenni (TM) qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

Il minore può essere affidato ad una famiglia - preferibilmente con figli minori, per una migliore integrazione familiare e sociale e per prevenire il rischio di un uso distorto dell'affidamento - o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, oppure a una comunità di tipo familiare, e soltanto in via residuale in un istituto di assistenza pubblico o privato che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui il minore stabilmente risiede (art. 2 comma 2).

1.3. Tipologie di affidamento

L'affidamento può realizzarsi con o senza il consenso dei genitori o il tutore esercenti la responsabilità genitoriale.

Si parla di affido *consensuale* quando i genitori o il tutore esercenti la responsabilità genitoriale prestano il loro consenso, e viene effettuato attraverso un provvedimento del Servizio Sociale locale, reso esecutivo dal Giudice Tutelare (GT) con decreto.

Al contrario, si parla di affido *giudiziale* quando manca l'assenso dei genitori o del tutore esercenti la responsabilità genitoriale, per cui provvede il Tribunale per i Minorenni con decreto disponendo l'affidamento per via giudiziale con l'applicazione gli articoli 330 e seguenti del codice civile (c.c.).

In entrambe le situazioni deve essere sentito il parere del minore che ha compiuto i 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore.

Il consenso all'affidamento è dato da entrambe i genitori se uniti in matrimonio e conviventi, e dagli affidatari. Se uno dei due genitori nega il consenso all'affidamento, interviene il Tribunale per i Minorenni (così come nell'ipotesi in cui si è d'accordo per l'affidamento ma non sugli affidatari e sulla regolamentazione del servizio).

Non è previsto il consenso del minore ultraquattordicenne, a differenza dell'adozione e dell'affidamento preadottivo, in quanto l'affidamento familiare non comporta modifiche di *status*.

Non è richiesta una forma particolare per la manifestazione del consenso ma in virtù del principio generale di trasparenza che deve regolare i rapporti cittadino - Pubblica Amministrazione, è opportuno che il consenso sia manifestato per iscritto.

Il minore può essere collocato in affidamento, con forma consensuale o giudiziale, secondo le seguenti tipologie:

- *affidamento eterofamiliare*: il minore è accolto da una famiglia con la quale non sussistono legami di parentela;
- *affidamento parentale*: il minore è collocato nell'ambito di una famiglia che ha legami di

parentela entro il 4° grado con quella naturale.

L'affidamento può essere inoltre distinto tra affidamento a tempo parziale e a tempo pieno:

- *affidamento part-time*: il minore viene accolto presso la famiglia affidataria per alcuni momenti nell'arco della giornata o per qualche giorno a settimana al fine di garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile al suo processo di crescita;
- *affidamento a tempo pieno*: il minore è accolto presso la famiglia affidataria in forma residenziale.

1.3.1. I provvedimenti di protezione civile del minore

Mediante l'applicazione degli articoli 330 e seguenti del codice civile, il giudice può far decadere la responsabilità genitoriale quando uno o entrambi i genitori violino o trascurino i propri doveri nei confronti dei figli oppure abusino dei poteri connessi alla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.).

Il genitore decaduto ne perde la titolarità, quindi non può più compiere alcun atto di esercizio della stessa. Qualora siano dichiarati decaduti entrambi i genitori, il tribunale nomina un *tutore provvisorio* e valuta se ricorrano le circostanze per dichiarare l'adottabilità del minore oppure collocarlo fuori dalla sua famiglia nucleare.

Il TM può altresì limitare (art. 333 c.c.) la responsabilità genitoriale quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio.

La legge non determina il contenuto di provvedimenti che possono essere presi in base a questo articolo del codice civile ma principalmente sono due: l'imposizione ai genitori di *prescrizioni* sull'esercizio della responsabilità genitoriale e l'*allontanamento* dalla casa familiare del minore o di un genitore o del convivente more uxorio che maltratta o abusa del minore (quest'ultimo è valido anche in applicazione dell'art. 330).

La mancata osservanza delle prescrizioni da parte dei genitori può portare all'adozione di provvedimenti più incisivi, come l'allontanamento, la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la dichiarazione di adottabilità del figlio.

L'allontanamento può anche essere deciso dal giudice con un provvedimento d'urgenza (art.

403 c.c.) assunto senza ascoltare i genitori, su suggerimento del Servizio Sociale. L'art.403 dispone che la pubblica autorità collochi il minore che si trova in stato di abbandono morale e materiale in un luogo sicuro, sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. Infatti il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio (art. 332 c.c.).

E' bene sottolineare che questi provvedimenti sono presi unicamente nell'interesse del figlio; è il pregiudizio per il minore al centro della valutazione del giudice, e precisamente la gravità delle conseguenze che ha prodotto o che rischia di produrre.

Il pregiudizio per il figlio infatti non causa solo un danno *attuale* sul piano psicologico, affettivo, educativo, esistenziale, ma anche un *probabile danno futuro* che potrebbe manifestarsi successivamente, magari in età adulta (Lenti e Long, 2011).

1.4. Il provvedimento di affidamento

L'iter in forza del quale un minore viene dato in affidamento a persone diverse dai genitori, affinché provvedano al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dello stesso, può costituirsi attraverso le seguenti fasi: proposta di affidamento, consenso all'affidamento dei genitori o autorizzazione da parte del Tribunale per i Minorenni, provvedimento di affidamento vero e proprio.

La proposta di affidamento può essere sollecitata:

- dagli stessi genitori, consci della temporanea impossibilità di adempiere ai loro doveri genitoriali;
- dal Servizio Sociale locale, a seguito di denuncia da parte di singoli cittadini, di segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza oppure su richiesta dello stesso minore;

L'affidamento può inoltre essere disposto d'ufficio dallo stesso Giudice Tutelare o dal Tribunale per i Minorenni.

L'affido familiare è disposto dal Comune di residenza del minore, con provvedimento del Sindaco, su proposta del Servizio Sociale locale, qualora ci sia il consenso dei genitori o dell'esercente della responsabilità genitoriale (affidamento consensuale) e viene reso esecutivo con decreto dal GT competente per territorio.

Diversamente, è disposto con provvedimento del TM, competente per territorio, nel caso manchi l'assenso dei genitori o dell'esercente della responsabilità genitoriale (affidamento giudiziale).

In entrambe le situazioni deve essere sentito il parere del minore che ha compiuto i 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore, in relazione alla sua capacità di discernimento.

L'art. 4 della legge 184/83 dispone che nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate le motivazioni dello stesso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

Deve inoltre essere indicato il Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del progetto di aiuto al minore, che ha il dovere di vigilare sull'affidamento e l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti affidamento consensuale o giudiziale.

E ancora, nel provvedimento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine il quale non può superare la durata di ventiquattro mesi (anche se è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore).

L'affidamento familiare si conclude con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto:

- quando la famiglia di origine ha superato le sue difficoltà;
- nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore;
- con la maggiore età o al termine del proseguo amministrativo.

1.4.1. I soggetti coinvolti nel progetto di affido

I soggetti coinvolti nell'applicazione della legge 184/83, per quanto concerne l'affido, sono: il

minore, la famiglia di origine, la famiglia affidataria, i Servizi Sociali, il GT e il Tribunale per i Minorenni.

Di seguito si leggerà una breve descrizione dei diversi soggetti, ad esclusione del GT e del TM in quanto i relativi ruoli e funzioni sono chiaramente descritti della normativa vigente.

Il minore

Il minore è protagonista in prima persona del progetto quindi ha il diritto di essere ascoltato, informato, preparato all'affido e di mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine durante l'intero percorso (salvo diverse disposizioni da parte del TM). Le sue opinioni sono da tenere debitamente in considerazione (Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, 1989, art.12).

La *Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori* (Strasburgo, 1996, ratificata dall'Italia nel 2003) all'art.3 definisce concretamente tale diritto nel:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultati ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informati delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

La normativa nazionale prevede che il minore debba essere sentito quando maggiore di dodici anni e, se di età inferiore, in relazione alla sua capacità di discernimento.

Ascoltare e dare voce alle considerazioni del minore non significa però lasciargli la responsabilità decisionale sulla propria tutela: essa rimane in capo agli adulti, i quali sono chiamati a concentrarsi sul concetto di “interesse superiore del minore” più che sui suoi desideri.

La tutela del minore si esplica aiutandolo a salvaguardare le proprie radici, la propria appartenenza, a mantenere i legami con la propria famiglia (Calcaterra, 2014).

La famiglia di origine

La famiglia di origine ha diritto ad essere informata sulle finalità dell'affidamento e ad essere sostenuta e accompagnata in tutte le fasi del progetto di affido.

Essa non perde il diritto a partecipare alle decisioni che riguardano la vita del proprio figlio.

In caso di affidamento giudiziario la limitazione della responsabilità genitoriale non comporta

la perdita di tutti i diritti, né dei doveri genitoriali, ma li circoscrive in base a quanto stabilito nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. In caso di affidamento consensuale invece la responsabilità genitoriale rimane integra.

La partecipazione ai processi decisionali dell'affido, sia in fase di pianificazione dell'intervento, sia in fase di monitoraggio e valutazione al suo termine, non si sostituisce agli interventi di sostegno, educativi, terapeutici, che gli operatori devono mettere in campo a favore delle famiglie di origine del minore in affido, ma certamente promuove processi di mantenimento delle competenze genitoriali, di riflessione sulle proprie fatiche e difficoltà, di comprensione di cosa significhi benessere per i propri figli, di ragionamento riflessivo su come poterlo garantire: in sintesi, processi di empowerment (Bortoli e Folgheraiter, 2002).

Il diritto della famiglia affidante a prendere parte delle decisioni inerenti il proprio figlio è ribadito dai documenti del Tavolo Nazionale Affidato (2012), nei quali si dichiara il diritto delle famiglie di esprimere le loro considerazioni e si conferma l'importanza che gli operatori programmino le modalità di tutela della continuità degli affetti del minore affidato con tutti gli interessati, fra i quali i genitori o i parenti del minore.

La famiglia di origine può vivere la separazione dal minore in modo traumatico, come senso di fallimento in quanto genitore, come paura di perdere il proprio figlio, come competizione nei confronti della famiglia affidataria. E' perciò fondamentale che gli operatori riconoscano, comprendano e sostengano le spinte motivazionali della famiglia di origine a mantenere una relazione con i figli e rinforzare la collaborazione con la famiglia affidataria nell'interesse del minore.

La famiglia affidataria

La famiglia affidataria accoglie “presso di sé il minore e provvede al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante” (art.5 Legge 184/83) ma non ha il potere di amministrare il patrimonio e la rappresentanza legale del minore.

La famiglia affidataria ha il diritto di essere informata sulle finalità dell'affidamento, e preparata attraverso un percorso formativo.

E' coinvolta nelle diverse fasi del progetto di affido e ha il diritto di essere accompagnata dalle varie figure professionali, quali l'assistente sociale e lo psicologo, lungo tutto il percorso, specialmente nei momenti più critici.

La famiglia affidataria inoltre ha il compito di dover favorire il rientro del minore in famiglia, secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità definiti nel progetto di affidamento.

I Servizi Sociali

Nel momento in cui viene disposto l'affidamento familiare del minore, ai Servizi Sociali spetta:

- gestire il progetto di recupero della famiglia d'origine;
- assistere il minore e la famiglia affidataria;
- vigilare sull'andamento dell'affidamento;
- riferire al Giudice Tutelare, in caso di affidamento consensuale, o al Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale;
- relazionare semestralmente sull'andamento del progetto di affidamento, sull'eventuale proroga, sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine.

I Servizi Sociali gestiscono i contatti del minore con la famiglia di origine e della famiglia di origine con la famiglia affidataria. Essi devono agevolare tutti i rapporti con la famiglia di origine in vista dello scopo finale dell'affidamento, cioè il rientro nella stessa del minore (art.5 comma 2).

1.5. La legislazione nazionale in materia di affidamento

In questo paragrafo si riportano gli articoli della legge 184 del 4 maggio 1983 *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori* inerenti il tema di affidamento, corredati di un breve commento.

L'art. 1 stabilisce che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio di tale diritto.

Con la presente disposizione il legislatore attribuisce alla famiglia d'origine un ruolo importante in quanto la individua come risorsa primaria indispensabile per provvedere al benessere e alla crescita psico-fisica del minore. Laddove la famiglia non fosse in grado di adempiere a questa funzione, egli favorisce interventi di sostegno e di aiuto volti ad evitare

l'allontanamento del minore dal proprio contesto. Spetta al Servizio Sociale attuare tutti gli interventi sociali e pedagogici necessari ad aiutare la famiglia a recuperare la propria funzione genitoriale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al fine di favorire il rientro del minore nella propria famiglia.

L'art. 2 prevede che il minore possa essere affidato ad una famiglia (preferibilmente con figli minori), o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, nel caso in cui egli si trovasse temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1.

L'affido familiare vuole tutelare, attraverso l'inserimento temporaneo in una famiglia diversa da quella di origine, il basilare diritto del bambino a crescere in un ambiente che gli permetta un adeguato sviluppo psico-fisico, ed evitare che il minore viva in una condizione di rischio o di danno evolutivo (fisico, educativo, emotivo e affettivo).

L'articolo prevede altresì che se non è possibile l'affidamento nei termini sopra indicati, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare (caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia, i cui standard minimi dei servizi e dell'assistenza sono definiti dalle regioni e verificati periodicamente) o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza, in modo da assicurarne una vicinanza effettiva alla famiglia di origine, in linea con la ratio ispiratrice della riforma.

L'art. 3 conferisce ai legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati i poteri tutelari sul minore affidato finché non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza al Giudice Tutelare per la nomina del tutore.

Il tutore è scelto preferibilmente tra gli ascendenti e gli altri parenti prossimi del minore. Può anche essere nominato un ente pubblico, il Comune, nella figura del sindaco.

L'art. 4 stabilisce che l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, oppure dal tutore, sentito il minore che ha compiuto i dodici anni, e anche di età inferiore, in

considerazione della sua capacità di discernimento. Il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Se manca l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni applicando gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

Deve inoltre essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, relazionando semestralmente sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Nel provvedimento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

L'art. 5 descrive la funzione dell'affidatario: deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante.

In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica (firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazione alle uscite, colloqui con insegnanti...) e con le autorità sanitarie (salvo interventi che esulano dall'ordinario, es. interventi chirurgici, esami clinici invasivi e rischiosi).

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di responsabilità

genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

Le norme degli artt. 4 e 5 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

La legge 184/83 riconosce all'affidatario il diritto ad un contributo economico, erogato dal Servizio Sociale comunale responsabile dell'affido, il quale è svincolato dal reddito, indicizzato annualmente. Sono inoltre rimborsate le spese straordinarie sostenute, nei limiti prefissati.

1.5.1. Cosa è cambiato dalla Legge 184/83 alla Legge 149/01

La modifica alla legge 184/83 è nata dalla necessità di riformare la normativa nazionale sull'adozione in aderenza ai principi di diritto internazionale sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e dalla Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993.

La legge 149/01 apre le modifiche partendo dalla trasformazione del titolo della legge 184/83 da *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori* in *Diritto del minore ad una famiglia*.

La riforma ha tenuto a staccare l'art.1, variato nel Titolo I della legge 149 e rubricato "Principi generali", dal Titolo I-bis, relativo all'affidamento familiare. Si è voluto sottolineare con più forza la grande importanza di tale disposizione, posta a preambolo e a fondamento di tutta la disciplina dell'adozione e dell'affidamento. Il principio fondamentale del diritto del minore ad una famiglia ha oggi un titolo a sé, a mo' di rinforzo da parte della nuova legge del principio stesso, già comunque presente nella normativa precedente.

La legge 149 riprende l'art.6 della "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" del 1959, secondo cui "il fanciullo, nei limiti del possibile deve crescere sotto la custodia e la responsabilità dei

genitori”. Tale principio è riconfermato dall'art.9 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, dove si afferma che “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti non decidano che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo”.

Il nuovo art.1, a differenza del precedente, non fa riferimento solo al diritto del minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia ma aggiunge anche il diritto a crescervi. L'espressione “diritto alla crescita e all'educazione” allude agli articoli 30 della Costituzione, 147 e 261 del Codice civile secondo i quali il minore ha diritto a ricevere dai genitori educazione, istruzione e mantenimento, come all'art.8 della legge 184/83, che chiede venga prestata ai minori una assistenza sia morale che materiale.

Il secondo comma dell'art.1 precisa che “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”. La legge quindi stabilisce che le condizioni di povertà non possono impedire ad una famiglia di occuparsi dei propri figli, eliminando così ogni diversa forma di interpretazione, di cui in passato la questione era stata oggetto. Infatti, da una parte si sosteneva che povertà e indigenza non integrano una situazione di abbandono, potendo vari tipi di aiuti sopperirvi, in quanto una famiglia moralmente valida deve essere aiutata in modo diverso dal trasferimento del minore in un'altra famiglia (altrimenti si finirebbe per penalizzare le molte famiglie in ristrettezze economiche). Dall'altra, si tendeva a ravvisare lo stato di abbandono anche in ipotesi di esclusiva mancanza di assistenza materiale, considerata condizione necessaria e strumentale per un libero e adeguato sviluppo della personalità.

Come disposto nel terzo comma del nuovo art.1, e per adempiere all'art.31 della Costituzione, si prevedono espressamente degli obblighi a carico dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali i quali, nel caso in cui i genitori non siano in grado di prendersi cura materialmente dei figli, devono, nell'ambito delle proprie competenze, sostenerli. Il fine è di evitare l'abbandono e consentire al minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Solo nel caso in cui la famiglia, pur debitamente aiutata, non sia in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, subentrano gli istituti dell'affidamento (nel caso di situazione temporanea), o all'adozione (nel caso di situazione definitiva).

Stato, Regioni ed Enti Locali sono inoltre incaricati di un'opera di sensibilizzazione e formazione (art.1 comma 3), infatti devono promuovere iniziative di formazione dell'opinione

pubblica su affidamento e adozione, organizzare corsi di preparazione e aggiornamento professionale degli operatori sociali, nonché incontri per preparare coloro che intendono proporsi per l'affidamento familiare o diventare genitori adottivi.

Per gli scopi sopra indicati possono stipulare convenzioni con enti e associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie.

Il Titolo I-bis si apre con la disposizione contenuta nell'articolo 2 che prevede che l'affidamento a terzi del minore può essere effettuato solo se gli interventi di sostegno e aiuto disposti siano falliti. L'affidamento è cioè un istituto da utilizzare in via sussidiaria e residuale rispetto agli interventi di sostegno alla famiglia in difficoltà.

Una seconda innovazione portata dall'articolo 2 della legge 149 consiste nell'aver graduato le diverse tipologie di affidamento, conferendo preferenza per l'affidamento ad una famiglia - meglio se con figli minori, per proseguire con l'affidamento ad una persona singola e soltanto se le prime due non fossero possibili si potrà optare per l'affidamento del minore ad una comunità di tipo familiare e a un istituto di assistenza pubblica.

Ulteriore novità, introdotta dal nuovo articolo 3, è costituita dalla scissione delle funzioni di tutore da quelle di legale rappresentante della comunità o dell'istituto che prima della riforma potevano indentificarsi nella stessa persona. Il legale rappresentante della comunità o dell'istituto ha tempo trenta giorni dall'accoglienza del minore di proporre istanza per la nomina del tutore qualora i genitori del minore siano impediti dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Per quanto concerne le modalità di disposizione dell'affidamento familiare e la struttura del relativo procedimento, non si registrano novità significative nel passaggio dal vecchio al nuovo articolo 4.

Una importante novità introdotta è l'indicazione del termine massimo previsto per l'affidamento, pari a 24 mesi e prorogabili dal TM, nel caso in cui la sospensione dell'affidamento dovesse recare pregiudizio al minore.

Il nuovo articolo 5 contiene una rilevante novità: agli affidatari viene riconosciuto un ruolo più attivo e una presenza più significativa rispetto alla vita del minore, conferendogli l'esercizio dei poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

Gli affidatari recuperano, pertanto, una posizione di centralità confermata dalla previsione dell'obbligo della loro audizione nei procedimenti civili attinenti alla responsabilità genitoriale che riguardano il minore, e vengono sollevati dal compito di “agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori”, funzione che ora viene attribuita ai servizi sociali.

Il servizio sociale, di sua iniziativa o su disposizione del giudice, svolge azione di sostegno educativo e psicologico nei confronti del minore, degli affidatari e dei genitori; agevola i rapporti con la famiglia d'origine e il rientro del minore in essa, avvalendosi anche delle competenze professionali di “altre strutture del territorio e delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari”, dove per “altre strutture” si dovrebbe intendere non solo servizi pubblici locali ma anche strutture private, mediante accordi, come prevede la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Per promuovere e sostenere l'affidamento familiare viene espressamente stabilito che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

1.6. Le dimensioni del fenomeno in Italia

Quanti sono i bambini e gli adolescenti allontanati dalla famiglia in Italia? Come sono distribuiti sul territorio nazionale? Quali sono le loro caratteristiche principali? Prevale l’affidamento familiare o viceversa l’accoglienza nei servizi residenziali? Complessivamente considerato è un fenomeno in crescita o in diminuzione?

In questo paragrafo vengono presentati i dati su bambini e adolescenti, che per motivi diversi vivono fuori dalla famiglia di origine, raccolti attraverso le informazioni rilasciate dal Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza (di seguito Centro nazionale), e disponibili online¹, in stretto raccordo con le Regioni e le Province autonome e più in generale in collaborazione con tutti i soggetti a vario titolo competenti sul tema dei bambini e adolescenti fuori famiglia.

A oggi il quadro di conoscenza più aggiornato sulla dimensione e sulle caratteristiche dei bambini e adolescenti fuori famiglia è riferito alla data del 31 dicembre 2011.

1 http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/InfanziaAdolescenza/StudiRicerche/Documents/qrs26_affido.pdf

1.6.1. La dimensione quantitativa

Al 31 dicembre 2011 i bambini e i ragazzi di 0-17 anni fuori dalla famiglia di origine accolti nelle famiglie affidatarie e nelle comunità sono stimabili in 29.388.

Il complesso dei minori allontanati dal nucleo familiare e successivamente entrati nel circuito dell'accoglienza risultano composti da 14.397 bambini e adolescenti in affidamento familiare e da 14.991 accolti nei servizi residenziali – confermando la sostanziale equa distribuzione delle accoglienze tra affidamento e servizi residenziali.

In termini relativi si registra un valore medio nazionale di poco meno di 3 bambini e ragazzi di 0-17 anni fuori famiglia di origine ogni mille residenti della stessa età. Da sottolineare, al riguardo, le differenze territoriali che emergono, si passa infatti da regioni che registrano un tasso pari o superiore a 3,6 (Liguria, Emilia-Romagna e Sicilia) a regioni con un tasso di accoglienza pari o inferiore a 2 (Friuli-Venezia Giulia, Molise e Abruzzo).




Figura 1.1 - Bambini e adolescenti fuori dalla famiglia di origine per 1.000 residenti di 0-17 anni, al 31/12/2011.

Fonte: Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza

A livello nazionale si segnala un rapporto medio di perfetto equilibrio dell'indicatore

“bambino in affidamento familiare, bambino accolto nei servizi residenziali”, per ogni bambino in affidamento ve ne è uno accolto nei servizi residenziali. I rapporti più elevati si riscontrano, in Sardegna (2,1), in Liguria (1,8), in Piemonte (1,7) e in Toscana (1,7), mentre per altre undici regioni e una provincia autonoma il rapporto in oggetto scende sotto l’unità, facendo registrare quindi più accoglienze nelle comunità che affidamenti familiari, fenomeno quest’ultimo che interessa con maggiore intensità le aree del sud.

1.6.2. Minori accolti in affidamento familiare

In merito all’affidamento familiare le caratteristiche sulle quali è possibile svolgere qualche considerazione riguardano: l’età degli affidati, la distribuzione di genere, la cittadinanza, la tipologia dell’affido, la natura dell’affido, la durata dell’affido, la provenienza dell’affidato.

La distribuzione per età degli accolti in affidamento familiare evidenzia che la classe di età prevalente è quella compresa tra i 6 e i 10 anni che conta oltre il 30% – erano il 33% nel 1999, il 26% nel 2007 e il 27% nel 2008 -, seguita dalle classi 11-14 e 15-17. Più basse le incidenze percentuali che riguardano i piccoli di 3-5 anni e i piccolissimi di 0-2 anni che complessivamente cumulano poco meno del 15% del totale degli accolti in affidamento familiare.

Dunque, i dati sulla classe di età degli affidati evidenziano con forza che l’esperienza dell’affidamento riguarda proporzionalmente più la fascia d’età adolescenziale che quella infantile.




Figura 1.2 – Bambini e adolescenti in affidamento familiare per classi di età (valori percentuali), al 31/12/2011. Fonte: Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza

In merito al genere degli accolti vi è un bilanciamento, riscontrabile pressoché in tutte le

regioni, tra il 51% di bambini e il 49% di bambine.

E' cresciuta nel tempo significativamente l'incidenza di bambini stranieri sul totale degli affidati al punto da rappresentare il 17% del totale.

Tra le caratteristiche proprie dell'affidamento familiare i dati raccolti fanno emergere il perfetto equilibrio tra il ricorso alla via etero-familiare (minori affidati a persone esterne alla famiglia di origine) e a quella intra-familiare (minori affidati a parenti), le incidenze sono pari rispettivamente al 51% e al 49%.

La tendenza ad intervenire con lo strumento dell'affidamento familiare rispetto a situazioni molto compromesse, talora caratterizzate da conflittualità o comunque da una scarsa adesione della famiglia di origine al progetto di sostegno. L'affidamento giudiziale risulta infatti assolutamente prevalente rispetto a quello consensuale, su quattro bambini in affidamento tre trovano collocamento per via giudiziale a fronte di uno per via consensuale.

In riferimento al periodo massimo di affidamento pari a 24 mesi - prorogabile da parte del Tribunale dei Minorenni laddove se ne riscontri l'esigenza - risulta che i bambini e gli adolescenti in affidamento familiare da oltre due anni costituiscono la maggioranza degli accolti risultando pari a poco meno del 60% del totale (si veda Figura 1.3).




Figura 1.3 – Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata della permanenza (valori percentuali), al 31/12/2011.

Fonte: Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza

Infine, per quanto concerne la mobilità dell'affidamento familiare, ovvero il collocamento dentro o fuori dalla regione di residenza, l'inserimento nella propria regione è pari al 96% del

totale.

1.6.3. Minori accolti nei servizi residenziali

Pur nelle differenziazioni regionali derivanti anche dalle diverse normative vigenti, le tipologie di offerta più diffuse risultano le comunità socio educative, in primis, seguite dalle comunità familiari. Per i bambini accolti in tali servizi, la gamma di informazioni collezionate permette di ragionare attorno alle distribuzioni relative di: classe di età, distinzione di genere, presenza straniera, tipologia dell'accoglienza, provenienza dell'accolto.

La distribuzione per età degli accolti nei servizi residenziali mostra come la classe largamente prevalente è la 15-17 che cumula oltre il 40% dei presenti a fine anno (si veda Figura 1.4).




Figura 1.4 – Bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali per classe di età (valori percentuali), al 31/12/2011.

Fonte: Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza

Meno bilanciata di quanto non avvenga per l'affidamento familiare la distribuzione di genere. In particolare prevale la componente maschile che si attesta attorno al 60% degli accolti.

L'elemento di maggior peso nella descrizione del profilo degli accolti nei servizi residenziali è costituito dalla presenza straniera, presenza che influisce molto sulle caratteristiche appena illustrate dell'età e del genere degli accolti. Circa un bambino su tre accolto al 31/12/2011 in queste strutture è di cittadinanza straniera. L'ampia presenza di bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali è frutto anche dell'elevato numero di minori stranieri non accompagnati che trova accoglienza quasi esclusivamente nei servizi residenziali – a livello medio nazionale il 51% dei minori stranieri accolti nei servizi residenziali è non

accompagnato -.

Venendo alle modalità dell'inserimento nell'attuale servizio residenziale, prevale la via giudiziaria sebbene poco meno di un bambino su tre risulta di fatto collocato attraverso un provvedimento di natura consensuale.

In quanto alla provenienza dei bambini al momento dell'ingresso nella struttura, infine, i dati a disposizione indicano importanti livelli di mobilità, legati da una parte alla effettiva presenza di strutture sul territorio e dall'altra alla eventuale necessità di allontanare il bambino dal territorio di appartenenza. Infatti, sebbene la modalità prevalente sia quella dell'inserimento del bambino nelle strutture della propria regione, quote significative di provenienze da fuori regione si segnalano in particolar modo per l'Umbria e la Basilicata, entrambe con un valore di poco inferiore al 40% del totale degli accolti.

Bambini e adolescenti fuori famiglia di origine		
	% in affidamento	% nei servizi residenziali
Classe di età		
0-2 anni	39,0	61,0
3-5 anni	63,0	37,0
6-10 anni	68,9	31,1
11-14 anni	58,5	41,5
15-17 anni	40,8	59,2
Genere		
Maschio	50,4	49,6
femmina	59,2	40,8
Cittadinanza		
italiani	59,0	41,0
stranieri	37,1	62,9
stranieri non accompagnati	13,8	86,2

Tavola 1 – Bambini e adolescenti fuori famiglia di origine: distribuzione secondo affidamento e servizi residenziali delle classi di età, del genere e degli stranieri, al 31/12/2011.

Fonte: Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza

E' nelle fasce di età estreme di 0-2 anni e di 15-17 anni che si riscontrano le più alte incidenze di ricorso all'inserimento nei servizi residenziali piuttosto che all'affidamento familiare,

rispettivamente il 61% degli 0-2 anni e il 59% dei 15-17 anni.

Spesso il solo intervento percorribile o comunque il più adeguato a rispondere alle problematiche del caso per i ragazzi più grandi di 15-17 anni è il collocamento in comunità mentre per i bambini più piccoli di 0-2 anni l'incidenza riscontrata rappresenta se non proprio un campanello di allarme un elemento di criticità del sistema sul quale è necessario porre una specifica attenzione in riferimento a quanto disposto dalla legge 149/01.

Per quanto concerne il genere degli accolti emerge una sostanziale equa distribuzione dei maschi tra affidamento e servizi residenziali, mentre si riscontra una prevalenza di femmine nell'affidamento familiare.

Quanto accade tra i bambini è da mettere in relazione all'accoglienza dei minori stranieri, prevalentemente maschi accolti nei servizi residenziali. La presenza straniera si distribuisce, infatti, per il 63% dei bambini stranieri in accoglienza nei servizi residenziali e per il restante 37% nell'affidamento familiare. Ancor più marcata è l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che risultano per l'86% dei casi inseriti nelle strutture residenziali.

I dati dell'accoglienza dei minori stranieri risultano ancor più eloquenti se confrontati con quanto accade ai coetanei italiani, che viceversa sperimentano più frequentemente (59% del totale) una esperienza di accoglienza in affidamento familiare.

2. RASSEGNA DELLA LETTERATURA

Il concetto di “omosessualità” è transitato dalla giurisdizione morale (lecito/illecito) - a quella scientifica (sano/malato) - a quella politica (soggetto di diritto) (Lingiardi, 2007).

Le prove scientifiche rivelano che i figli di coppie omosessuali hanno esigenze di sviluppo ed emozionali del tutto simili ai figli di coppie eterosessuali e che l'orientamento sessuale dei genitori non deve essere una discriminante che mette in dubbio le capacità genitoriali.

“Laddove non fossero disponibili i genitori del bambino, adozione e affidamento parentale rimangono opzioni accettabili per fornire una casa amorevole e dovrebbero essere accessibili senza riguardo per l'orientamento sessuale dei genitori” ha dichiarato l'*American Academy of Pediatrics* (AAP, 2013).

Autorevoli associazioni di studiosi ed esperti affermano che le famiglie omogenitoriali sono una realtà meritevole di un riconoscimento sul piano sociale e giuridico, incentrato sia sulla coppia sia sui figli.

2.1. L'omosessualità non è un disturbo mentale

L'*American Psychiatric Association* (APA), fondata nel 1844, è la più grande organizzazione psichiatrica del mondo, cui aderiscono più di 35.000 psichiatri. Nel 1952 ha pubblicato la prima versione del *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-I) in cui l'omosessualità era classificata come un “disturbo sociopatico di personalità” per essere poi eliminata completamente nel 1987.

Il DSM è la classificazione standard dei disturbi mentali utilizzati dai professionisti della salute mentale negli Stati Uniti, e diffusa in tutto il mondo. Esso è destinato a essere applicabile in una vasta gamma di contesti e utilizzato da medici e ricercatori di molti orientamenti diversi (ad esempio biologici, psicodinamici, cognitivi, comportamentali, interpersonali, famiglia/sistemi).

Il DSM-5 è l'edizione attuale (pubblicata nel 2013) ed è stato progettato per il suo utilizzo in tutte le situazioni cliniche con le popolazioni della comunità. E' anche uno strumento necessario per la raccolta e la comunicazione delle statistiche curate dalla sanità pubblica.

Può essere utilizzato da una vasta gamma di professionisti della salute e della salute mentale,

tra cui psichiatri e altri medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, terapisti occupazionali e di riabilitazione, e consulenti.

Il DSM è costituito da tre componenti principali: la classificazione diagnostica (lista dei disordini mentali), i set di criteri diagnostici (che indicano quali sintomi devono essere presenti o non presenti per ogni disturbo classificato) e il testo descrittivo (che descrive sistematicamente ogni disturbo).

Nelle diverse versioni del DSM, l'omosessualità è stata ridefinita più volte:

- DSM I (1952): l'omosessualità è classificata nei "disturbi sociopatici di personalità";
- DSM II (1968): l'omosessualità è classificata come una deviazione sessuale (come pedofilia, necrofilia, feticismo, voyeurismo, travestitismo e transessualismo) trovando posto tra i “disturbi mentali non psicotici”;
- DSM III (1974): l'omosessualità ego-sintonica, ovvero la condizione dell'omosessuale che accetta la propria tendenza e la vive con serenità, è depennata dal manuale ma l'omosessualità ego-distonica, ossia il caso della persona omosessuale che non si accetta come tale, rimane;
- DSM III-R (1987): viene derubricata l'omosessualità ego-distonica.

Oggi l'omosessualità è considerata una diversa forma di normalità sessuale.

2.1.1. La popolazione omosessuale nella società italiana

Nel 2011 l'Istat ha condotto, per la prima volta, una rilevazione statistica sulle “Discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale e all'appartenenza etnica”, nella quale, tra l'altro, sono state rilevate le opinioni e gli atteggiamenti dei cittadini nei confronti degli omosessuali e delle transessuali, nonché le difficoltà che questi ultimi incontrano nella famiglia e nella società. L'indagine, aveva l'obiettivo di fornire informazioni sia sulla diffusione di atteggiamenti e comportamenti discriminatori nel nostro Paese, sia sulle eventuali discriminazioni subite.

La rilevazione è stata condotta a seguito del finanziamento con il Dipartimento delle pari

opportunità, il quale aveva l'interesse a comprendere quale fosse il clima sociale attorno a questo problema e quali le principali discriminazioni subite dalla popolazione omosessuale.

La rilevazione è stata condotta con tecnica CAPI e questionario autocompilato tra giugno e dicembre 2011. L'intervista è stata svolta con un'intervista faccia a faccia in modalità CAPI solo per la parte relativa alle opinioni e ai comportamenti discriminatori, rimandando i quesiti sull'orientamento sessuale ad un questionario per autocompilazione. In particolare l'indagine è stata condotta su un campione di 7.725 famiglie distribuite in 660 comuni italiani. Per ciascuna famiglia campione è stato intervistato un solo componente, estratto casualmente tra i componenti di età compresa tra i 18 e i 74 anni. Nel corso dell'intervista e al termine della compilazione del questionario CAPI è stato consegnato un questionario cartaceo che il rispondente, a garanzia della tutela della privacy, ha compilato da solo, senza l'aiuto dell'intervistatore al quale lo ha riconsegnato in busta chiusa. L'intervistatore in presenza dell'intervistato ha provveduto a riporre la prima busta in una seconda busta, chiudendola con un'etichetta sigillante.

Di seguito i principali risultati, consultabili online².

Il 61,3% dei cittadini tra i 18 e i 74 anni ritiene che in Italia gli omosessuali sono molto o abbastanza discriminati, l'80,3% che lo sono le persone transessuali.




Figura 2.1 – Persone dai 18 ai 74 anni per opinione sul grado di discriminazione degli omosessuali in Italia (valori percentuali), anno 2011.

Fonte: Istat

2 <http://www.istat.it/it/archivio/62168>

Generalizzata appare la condanna di comportamenti discriminatori: il 73% è in totale disaccordo con il fatto che non si assuma una persona perché omosessuale o non si affitti un appartamento per lo stesso motivo.

Nel Prospetto 1 sono rappresentati i valori percentuali delle persone che esprimono l'opinione sul grado di giustificabilità di alcuni comportamenti nei confronti degli omosessuali per singolo comportamento.

COMPORAMENTI	Molto giustificabile	Abbastanza giustificabile	Poco giustificabile	Per niente giustificabile
Un datore di lavoro non assume un dipendente con le qualifiche richieste perché omosessuale	2,3	5,4	19,0	73,3
Un proprietario non affitta un appartamento ad una persona perché omosessuale	2,4	5,6	18,1	73,9
Un lavoratore viene trattato meno bene rispetto ai colleghi perché omosessuale	1,0	3,0	13,9	82,1

Prospetto 1 – Persone dai 18 ai 74 anni per opinione sul grado di discriminazione degli omosessuali in Italia (valori percentuali), anno 2011.

Fonte: Istat

D'altra parte, che persone omosessuali rivestano alcuni ruoli crea problemi ad una parte della popolazione: per il 41,4% non è accettabile un insegnante di scuola elementare omosessuale, per il 28,1% un medico, per il 24,8% un politico.

RUOLI	Molto accettabile	Abbastanza accettabile	Poco accettabile	Per niente accettabile
Collega	50,1	29,7	11,7	8,4
Superiore	48,7	29,7	12,0	9,5
Medico	45,7	26,2	13,7	14,4
Amico	49,9	27,3	11,6	11,2
Politico	46,8	28,4	13,1	11,7
Insegnante di scuola elementare	36,6	22,0	17,9	23,5

Prospetto 2 – Persone dai 18 ai 74 anni per opinione sul grado di accettabilità di un omosessuale in alcuni ruoli per singolo ruolo (valori percentuali), anno 2011.

Fonte: Istat

Il 74,8% della popolazione non è d'accordo con l'affermazione “l'omosessualità è una malattia”, il 73% con “l'omosessualità è immorale”, il 74,8% con “l'omosessualità è una

minaccia per la famiglia”. Al contrario, il 65,8% è d'accordo con l'affermazione “si può amare una persona dell'altro sesso oppure una dello stesso sesso: l'importante è amare”.




Figura 2.2 – Persone dai 18 ai 74 anni per livello di accordo su alcune affermazioni per singola affermazione (valori percentuali), anno 2011.

Fonte: Istat

La maggioranza dei rispondenti (62,8%) è d'accordo con l'affermazione “è giusto che una coppia di omosessuali che convive possa per legge gli stessi diritti di una coppia sposata”. Il 43,9% con l'affermazione “è giusto che una coppia omosessuale si sposi se lo desidera”.




Figura 2.3 – Persone dai 18 ai 74 anni per livello di accordo su alcune affermazioni per singola affermazione (valori percentuali), anno 2011.

Fonte: Istat

Alta è la contrarietà nei confronti dell'adozione dei figli, infatti solo circa il 20% è molto o abbastanza d'accordo con la possibilità di adottare un bambino (si veda Figura 2.4).




Figura 2.4 – Persone dai 18 ai 74 anni per livello di accordo su alcune affermazioni per singola affermazione (valori percentuali), anno 2011.

Fonte: Istat

Le donne, i giovani e i residenti nel Centro Italia mostrano una maggiore apertura nei confronti degli omosessuali.

Secondo i risultati della rilevazione, circa un milione di persone si è dichiarato omosessuale o bisessuale (pari al 2,4% della popolazione residente), il 77% dei rispondenti si definisce eterosessuale, lo 0,1% transessuale. Il 15,6% non ha risposto al quesito, mentre il 5% ha scelto la modalità “altro”, senza altra specificazione. I dati raccolti, quindi, non possono essere considerati come indicativi della effettiva consistenza della popolazione omosessuale nel nostro Paese, ma solo di quella che ha deciso di dichiararsi, rispondendo ad un quesito così delicato e sensibile, nonostante l’utilizzo di una tecnica che rispettava appieno la privacy dei rispondenti (busta chiusa e sigillata e impossibilità per l’intervistatore di verificare le risposte). Si dichiarano più gli uomini (2,6%) che le donne (2,2%), più nel Nord (3,1%) che nel Centro (2,1%) o nel Mezzogiorno (1,6%).

Pochi parlano con i genitori del proprio orientamento sessuale, di più con i fratelli e gli amici. Difficoltà di varia natura vengono incontrate nel corso della vita dalla popolazione omosessuale, sia in ambito familiare che nel contesto sociale. Parla della propria condizione con i genitori solo una minoranza degli omosessuali/bisessuali: nel 21,2% dei casi la madre è a conoscenza della omosessualità/bisessualità del figlio, nel 24% il padre.

Infine, a fronte di una percentuale del 27,9% rilevata tra gli eterosessuali, il 40,3% degli omosessuali/bisessuali ha dichiarato di essere stato discriminato nel corso della vita, almeno in un ambito tra quelli considerati, e cioè mentre era a scuola/università, mentre cercava lavoro o mentre lavorava (si veda Figura 2.5).




Figura 2.5 – Persone dai 18 ai 74 che si dichiarano omosessuali o bisessuali che hanno subito discriminazione per ambito di discriminazione, per 100 persone omosessuali/bisessuali, anno 2011.
Fonte: Istat

2.2. Omogenitorialità: un tema poco esplorato

L'omogenitorialità è una forma di genitorialità problematica e controversa perché mette in discussione la concezione più radicata, più generalmente accettata e data per scontata nella nostra cultura, che vede la famiglia come unione di una donna e di un uomo, con i figli da loro generati.

Limitato è stato il contributo della ricerca scientifica di tipo sociale in Italia.

Come definito da Gross (2003), citato in Ruspini e Luciani (2010 pg. 64), col termine “omogenitorialità” si intendono tutte quelle situazioni familiari nelle quali almeno un adulto, che si autodefinisce omosessuale, è il genitore di almeno un bambino, figlio biologico o, più raramente, adottato.

Secondo Ruspini e Luciani (2010) la genitorialità omosessuale è vittima di *invisibilità istituzionale*.

In Italia, infatti, non esiste un riconoscimento giuridico delle relazioni di coppia tra le persone dello stesso sesso: queste non si possono sposare, non possono adottare figli (perché non legalmente sposati), non possono ricorrere alla fecondazione assistita (in quanto la legge 40/2004 prevede che possano accedere alle tecniche sulla procreazione medicalmente assistita, PMA, coppie maggiorenni di *sesso diverso*, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi).

La costruzione della cittadinanza delle coppie omosessuali (e più in generale, conviventi) sembra dipendere da iniziative locali: ciò fa sì che convivano sul territorio nazionale

orientamenti profondamente diversi. Sulla spinta della legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali, sono ormai numerose le realtà locali che hanno proceduto all'istituzione del registro dei Patti di convivenza o delle Unioni civili (tra questi Empol, Gubbio, Firenze, Voghera, Ferrara, Desio, Bagheria, Perugia, Bolzano, Bari, Padova): ciò al fine di tutelare le convivenze tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso. Dal punto di vista normativo, il riconoscimento di tali unioni rappresenta una piena applicazione della legge dello Stato (art.4 del Regolamento anagrafico, D.P.R. 223 del 1989), in base al quale per famiglia si intende “Un insieme di persone, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune” (Ruspini, Luciani, 2010).

Esiste poi una *invisibilità statistica* (Ruspini, Luciani, 2010): visto il limitato interesse scientifico per le tematiche legate all'omosessualità, la produzione di informazioni è ancora insufficiente a soddisfare il progressivo bisogno di conoscenza. Ciò è sicuramente anche dovuto al fatto che le indagini a livello nazionale – e internazionale - non hanno ancora incluso negli strumenti standardizzati di rilevazione dati una domanda volta a rilevare l'orientamento sessuale dei soggetti contattati in quanto considerata generatrice di un dato “sensibile”.

2.2.1. Quanto e come si parla oggi di omogenitorialità in Italia?

Trappolin (2006) ha svolto un'interessante ricerca e ha analizzato 998 articoli provenienti dall'archivio online del quotidiano «Corriere della Sera», pubblicati tra il 1998 e il 2005 sui diversi temi in cui si compone il dibattito pubblico nazionale sull'identità di lesbiche e gay, per osservare lo spazio che i media nazionali assegnano al tema dei genitori omosessuali. Tralasciando la cronaca estera, l'omogenitorialità appare prevalentemente un sottotema presente nelle discussioni sul riconoscimento delle unioni omosessuali e, secondariamente, nel dibattito sull'accesso alle tecniche di fecondazione assistita.

Dal grafico contenuto nella Figura 2.6 si può constatare come, dal punto di vista quantitativo, queste discussioni siano collocabili in una posizione alquanto marginale nell'ambito del più generale dibattito nazionale sull'identità omosessuale.

Nel complesso, gli articoli che trattano questo argomento raggiungono circa il 13% di tutti gli articoli selezionati (131 su 998).




Figura 2.6 – Lo sviluppo del dibattito sull'omogenitorialità nel quadro delle discussioni sull'identità omosessuale, trimestri, anno 2011.

Fonte: http://universinversi.altervista.org/downloads/TrappolinQuanto_e_come_si_parla_oggi_di_omogenitorialita_in_Italia.pdf

Si può osservare come i momenti di maggior risonanza delle discussioni sull'identità omosessuale non abbiano favorito un proporzionale aumento degli spazi dedicati all'omogenitorialità, nello specifico: il secondo semestre del 1998; la seconda metà del 2000; il secondo semestre del 2001 e la fine del 2004. Fanno eccezione solamente il secondo e terzo trimestre del 2005, periodo in cui l'aumento dell'interesse pubblico sulla vita quotidiana delle persone omosessuali e sulle loro domande di riconoscimento ha alimentato una maggiore attenzione anche sulle madri lesbiche, sui padri gay e sui loro aggregati domestici.

Per quanto concerne il contenuto degli articoli, emergono due argomenti principali di discussione: il primo e di maggiore richiamo è rivolto all'effettiva presenza di nuclei omogenitoriali nelle società occidentali – compresa quella italiana - e alla loro regolazione nel quadro del processo di pluralizzazione dei modi di fare famiglia. A questi argomenti è dedicato circa il 70% degli articoli.

Il secondo argomento chiama invece in causa le aspettative di genitorialità delle lesbiche e dei gay attraverso il dibattito sull'accesso alle tecniche di fecondazione artificiale. A differenza di quanto accade nella ricerca sociologica nazionale, questo tema riveste un'importanza marginale nel dibattito pubblico. Infatti, ad esso sono dedicati circa il 30% degli articoli

selezionati.

In entrambi gli argomenti individuati la discussione presenta una caratteristica degna di nota: il confronto di opinioni sulla genitorialità delle lesbiche e dei gay interessa principalmente il piano degli orientamenti di valore e dei principi normativi. Si tratta cioè di un dibattito astratto, che non riesce a includere nel suo orizzonte né la sfera dell'esperienza concreta dei soggetti direttamente implicati, né quella dei meccanismi di distribuzione delle risorse che condizionano le biografie anche delle e degli omosessuali.

Un indicatore particolarmente significativo della valenza prettamente simbolica di questa discussione è il numero esiguo di articoli che raccontano esperienze concrete di genitorialità omosessuale, positive o negative, pari a circa il 15% sul totale di quelli selezionati.

Il discorso mediatico sull'omogenitorialità prende forma attraverso l'articolazione di diverse unità tematiche. Alcune tematiche sono riconducibili ad un tipo di narrazione rivolta al tema dell'*emancipazione dei gay e delle lesbiche*, intesa come la liberazione del soggetto dalle strutture sociali e dai sistemi di significato che ne condizionano le possibilità di auto-determinazione, altre al tema del *disciplinamento*, ovvero ai limiti da anteporre al riconoscimento delle domande di mutamento prodotte nella narrazione precedente.




Figura 2.7 – La narrazione della liberazione e del disciplinamento nel discorso sull'omogenitorialità, trimestri, anno 2011.

Fonte: http://universinversi.altervista.org/downloads/TrappolinQuanto_e_come_si_parla_oggi_di_omogenitorialita_in_Italia.pdf

Il grafico contenuto nella Figura 2.7 mostra l'intreccio tra i due registri narrativi.

Nei 131 articoli selezionati, le unità tematiche riferite al discorso dell'emancipazione hanno prodotto 84 ricorrenze, mentre le unità tematiche che articolano il discorso del disciplinamento ne hanno generate 128.

La ricerca inoltre evidenzia come nell'insieme degli articoli pubblicati dal «Corriere della Sera» ci siano pochissimi e trascurabili riferimenti alle capacità genitoriali delle madri lesbiche o di padri gay, o al benessere psicofisico dei loro figli.

Emerge poi la prevalente “femminilizzazione” dell'omogenitorialità: le donne lesbiche compaiono in 22 articoli, gli uomini gay in 11.

Infine, gli articoli in cui si discute di maternità lesbica si concentrano sulla narrazione di “esperienze realizzate” mentre quelli sulla paternità gay sono quasi esclusivamente incentrati sulle attese o sulle disillusioni connesse alla genitorialità.

2.3. Omogenitorialità, tra stereotipi e pregiudizi

Nonostante sia rilevabile una certa attenzione sociale nei confronti delle famiglie omosessuali, essa spesso risulta pervasa di valori tradizionalisti e luoghi comuni.

Le relazioni omosessuali vengono viste come meno stabili di quelle eterosessuali e di conseguenza non offrono garanzia di continuità familiare; oppure vi è la convinzione che i figli di persone omosessuali possano avere più facilmente problemi psicologici di quelli di persone eterosessuali, diventare a loro volta omosessuali e in ogni caso essere compromessi sotto l'aspetto di una buona formazione dell'identità di genere.

Come vedremo, la ricerca scientifica non conferma queste preoccupazioni.

Lo stereotipo più forte è certamente quello relativo al fatto che i figli devono avere una madre e un padre. A questo si accompagnano tutti quei pregiudizi che sottolineano la forma “patologica” e “ambigua” dell'orientamento omosessuale: “Gay e lesbiche sono contro natura”, “L'amore omosessuale è una forma di devianza”, “I gay sono pedofili” ecc.

Chi fa appello alla legge della natura per discriminare le persone omosessuali solitamente di basa su due argomentazioni: a) l'omosessualità non ha finalità riproduttive, per cui non ha gli stessi diritti dell'eterosessualità; b) l'omosessualità è innaturale in quanto “non è presente in

natura”, cioè “non è praticata nel mondo animale” (concetto non corrispondente a verità, confermato dagli studi di Bruce Bagemihl il quale ha documentato l'esistenza di 450 specie animali che praticano comportamenti omosessuali). Alle spalle di queste due posizioni c'è chiaramente l'idea per cui naturale = buono e non naturale = cattivo.

Lo studio sul campo ha sfatato uno dei miti più radicati: non esiste una connessione tra omosessualità e pedofilia, quindi non è vero che i figli di genitori omosessuali siano più facilmente vittime di abusi rispetto ai figli di genitori eterosessuali. Purtroppo, al contrario, le ricerche indicano che la stragrande maggioranza degli abusi sessuali di minori avviene nei contesti familiari “classici”.

L'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), in Lingiardi (2007, pp. 118-119) ha pubblicamente affermato

La base su cui devono reggersi tutte le decisioni in tema di custodia dei figli e diritti dei genitori è il migliore interesse del bambino. Storicamente, le persone lesbiche, gay, e bisessuali hanno affrontato esami più severi degli eterosessuali per quanto riguarda il loro diritto a essere o diventare genitori. Non ci sono prove a sostegno della tesi per cui genitori con orientamento omo o bisessuale siano di per sé diversi o carenti nella capacità di essere genitori, di saper cogliere i problemi dell'infanzia e di sviluppare attaccamenti genitore-figlio, a confronto di genitori con orientamento eterosessuale. Da tempo è stato stabilito che l'orientamento omosessuale non è in alcun modo correlato a una patologia, e non ci sono basi su cui presumere che l'orientamento omosessuale di un genitore possa aumentare le probabilità o indurre un orientamento omosessuale nel figlio. Studi sugli esiti educativi di figli cresciuti da genitori omo- o bisessuali, messi a confronto con genitori eterosessuali, non depongono per un maggior grado di instabilità nella relazione genitori-figli o disturbi evolutivi nei figli. *L'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* si oppone a ogni tipo di discriminazione basata sull'orientamento sessuale per quanto concerne i diritti degli individui come genitori adottivi o affidatari.

2.3.1. Omogenitorialità lesbica e omogenitorialità gay

Secondo la ricerca Modi.di, condotta nel 2005 da Arcigay con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità, il 17,7% dei gay e il 20,4% delle lesbiche con più di 40 anni ha prole. Se si considerano tutte le fasce d'età sono genitori un gay o una lesbica ogni 20. E, dato ancor più significativo, il 49% delle coppie omosessuali vorrebbe avere bambini.

I dati a disposizione dell'Istituto Superiore di Sanità, rivelano che in Italia sarebbero circa centomila i bambini e i ragazzi cresciuti da genitori omosessuali.

Secondo Barbagli e Colombo (2001, pg. 215)

ancora oggi, omosessualità e procreazione vengono considerati termini contrastanti e inconciliabili e espressioni come *padre gay* e (soprattutto) come *madre lesbica* suonano come veri e propri ossimori. Eppure, negli ultimi dieci anni, la questione dei figli ha assunto una crescente importanza fra gli omosessuali in Italia.

In un campione di lesbiche e gay intervistate/i in tutta Italia da Barbagli e Colombo (2001) il 5,4% delle lesbiche e il 3,4% dei gay sono genitori (nella fascia di età superiore ai 35 anni, 19% delle lesbiche 10% dei gay): si può parlare quindi di *omogenitorialità lesbica* e *omogenitorialità gay* (Ruspini e Luciani, 2010).

Barbagli e Colombo (2001) hanno rilevato che di solito gay e lesbiche hanno avuto un figlio prima di aver compiuto il processo di coming out e molto spesso prima ancora di averlo iniziato. Rare le storie di chi ha cercato una relazione eterosessuale occasionale per rimanere incinta, conoscendo la propria identità. Secondo i due sociologi vi sono figli più di frequente nelle coppie lesbiche che in quelle gay, per due motivi: perché le donne vengono più spesso da un'esperienza matrimoniale e perché, in caso di separazione legale o divorzio, è di solito alla madre – anche se lesbica – che vengono affidati i figli (casi numericamente limitati).

In merito alla genitorialità auspicata, i dati raccolti da Barbagli e Colombo indicano che desidera avere figli la maggioranza dei gay e delle lesbiche intervistate che sono in coppia e convivono e che hanno meno di trent'anni, senza differenze sostanziali tra maschi e femmine. Questa aspirazione diminuisce all'aumentare dell'età dei rispondenti, in entrambi i generi e soprattutto tra le lesbiche.

Al fine di realizzare la genitorialità, la maggioranza opterebbe per l'adozione (59% del sottocampione maschile e il 47% di quello femminile) e una significativa minoranza (pari al 26% delle donne) preferirebbe l'inseminazione artificiale.

L'omogenitorialità lesbica sembra essere oggi più accettata socialmente rispetto a quella gay ma permangono ancora molti pregiudizi.

Si crede che le donne lesbiche siano meno materne delle altre e che non siano in grado di allevare un figlio perchè negano l'accesso a modelli positivi del ruolo maschile.

Ruspini e Luciani nel libro *Nuovi Genitori* (2010, pg. 74) riportano che Miller, Jacobsen e Bigner (1981), nel loro studio su un campione di 34 madri lesbiche (nella fascia di età 21-42 anni) e 47 madri eterosessuali (24-63enni), riscontrarono, tra le madri lesbiche, una forte attenzione ai bisogni posti alla crescita dei figli: le madri lesbiche parevano altresì più portate a centrare adeguatamente le loro risposte sui figli, rispetto alla loro controparte eterosessuale. Le autrici inoltre fanno cenno a un ulteriore studio di taglio psicologico (Bos, van Balen, van den Bom, 2004) – condotto su cento coppie lesbiche e cento coppie eterosessuali utilizzando varie tecniche di raccolta dati (dai questionari ai diari quotidiani compilati dai genitori) – il quale svela che le madri lesbiche non sono apparse meno competenti e attente ai bisogni dei bambini delle madri non omosessuali.

Un'altra interessante ricerca longitudinale di Golombok e Tasker (1996) permette di approfondire la presunta trasmissione intergenerazionale dell'omosessualità da madri a figli/e: 25 bambini in coppie lesbiche e un gruppo di controllo di 21 bambini con genitori eterosessuali sono stati seguiti nel tempo. Il primo contatto è avvenuto all'età di 9 anni e mezzo e il secondo all'età di 23 anni e mezzo circa. I dati sull'orientamento sessuale sono stati raccolti tramite interviste standardizzate proposte ai ragazzi/e; le madri invece hanno fornito informazioni sulla composizione e sulle caratteristiche familiari (e sui minori durante la prima rilevazione). La grande maggioranza dei bambini cresciuti in famiglie omosessuali si è identificato come eterosessuale.

Golombok, Spencer e Rutter (1983) in una delle ricerche svolte, hanno comparato – utilizzando gli strumenti dell'intervista a madri e figli e del questionario distribuito a parenti e insegnanti - lo sviluppo dell'identità individuale in 37 minori compresi tra i 5 e i 17 anni cresciuti in 27 nuclei con due madri e in 38 bambini e ragazzi (5-27 anni) cresciuti in 27

nuclei eterosessuali con un solo genitore, non hanno rilevato alcuna differenza in termini di acquisizione dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale e, più in generale, della tessitura di relazioni sociali. Lo stesso studio mostra che i bambini di madri lesbiche divorziate sembrano avere più occasioni di contatto con i propri padri rispetto ai figli di madri divorziate eterosessuali.

L'omogenitorialità maschile è più complessa, con studi meno numerosi rispetto a quella femminile.

I gay che vogliono diventare padri hanno a disposizione strade più ardue ma in ogni caso realizzabili. Un gay per esempio può costruire, accordandosi con una coppia lesbica, una famiglia triparentale o (con il compagno) quadriparentale con figli (*co-parenting*). Può offrirsi come donatore di sperma non anonimo, chiedendo di mantenere un limitato contatto con la prole. Può altresì cercare un compagno straniero che sia disposto ad adottare un bambino nel suo paese d'origine, laddove sia possibile. Un'altra possibilità è la GDS (gestazione di sostegno), altrimenti nota come “gestazione per altri” (GPA) o “maternità surrogata”: è la pratica in cui una donna accetta di portare a termine una gravidanza al posto di qualcun altro (Ruspini e Luciani, 2001).

In relazione ai potenziali effetti negativi esercitati sui minori, Harris e Turner (1986) sono arrivati alla conclusione che l'omosessualità non è affatto incompatibile con lo svolgimento del ruolo paterno. Nessuna differenza è stata riscontrata fra padri eterosessuali e omosessuali relativamente a problem solving, attività ludiche, incoraggiamento all'autonomia; nessuna difficoltà è emersa nell'espletamento delle funzioni di cura. I padri gay sono risultati essere meno autoritari e più attenti ai bisogni dei figli.

Un'ulteriore ricerca sull'omogenitorialità, intitolata “We are family!”, è stata effettuata nel 2011 da Roberta Bosisio e Alessandra Vincenti. L'obiettivo della ricerca è duplice: analizzare le aspettative dei genitori omosessuali e la loro rappresentazione della capacità genitoriale al fine di riflettere sull'adeguatezza del ruolo in termini di genere; raccogliere l'esperienza dei figli in quanto figli di genitori “differenti” che crescono in una situazione familiare non riconosciuta pubblicamente, per capire, attraverso il loro racconti di vita quotidiana, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Per indagare la realtà delle famiglie omogenitoriali le autrici hanno scelto di effettuare una ricerca qualitativa, effettuando

interviste (una ventina) con entrambi i membri della coppia e dove possibile anche con i loro figli (coinvolti in *focus group* e interviste individuali): solo così, a loro parere, si può guardare alle famiglie come oggetti unitari e focalizzarsi sulle relazioni tra i suoi membri.

I figli a cui è stato chiesto come descrivono agli altri (amici o compagni di scuola) la loro famiglia hanno raccontato che dicono di avere due mamme suscitando reazioni differenti, di curiosità oppure di esclusione e derisione. I bambini sembrano selezionare con attenzione le persone a cui spiegare la composizione della loro famiglia: in alcuni casi si confidano, in altri non danno spiegazioni. Riguardo alla suddivisione dei compiti, secondo i figli, questa si basa sulle competenze delle mamme, oltre che sulle esigenze organizzative derivanti dagli impegni lavorativi.

Con le interviste ai genitori Bosisio e Vincenti sono interessate a indagare se emergono differenze tra il genitore biologico e il genitore non biologico in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale: le madri confermano quanto detto dai figli, ovvero che è la competenza a definire la divisione dei compiti.

In conclusione, le interpretazioni prevalenti in ambito psicologico e sociologico sostengono che non vi sono sostanziali differenze nello sviluppo dei bambini cresciuti in famiglie omogenitoriali (Tasker, Golombok, 1997). Inoltre non sembra esistere alcuna prova scientifica a supporto della tesi che i figli di persone omosessuali siano più “disturbati”, anzi: la ricerca sembra dimostrare che la salute e il benessere dei bambini non hanno collegamenti con l'orientamento sessuale dei genitori.

Lingiardi (2007) mette a conoscenza il lettore che nel 2005 l'*American Academy of Pediatrics* ha dato incarico ad associazioni scientifiche e sociali, professionali e governative, di avviare uno studio mirato a esaminare gli effetti del matrimonio e delle unioni civili sulle condizioni psicosociali e la salute psicologica di bambini i cui genitori sono omosessuali. Scopo della ricerca è quello di studiare le difficoltà che le coppie dello stesso sesso e i loro figli devono affrontare a seguito di una politica che le esclude dalla possibilità di sposarsi. E giunge alla seguente conclusione:

I risultati delle ricerche dimostrano che i bambini cresciuti da genitori dello stesso sesso si sviluppano come quelli allevati da genitori eterosessuali. Più di 25 anni di ricerche documentano che non c'è relazione tra l'orientamento sessuale

dei genitori e qualsiasi tipo di misura dell'adattamento emotivo, psicosociale e comportamentale del bambino. Questi dati dimostrano che un bambino che cresce in una famiglia con uno o due genitori gay non corre alcun rischio specifico. Adulti coscienti e capaci di fornire cure, che siano uomini o donne, eterosessuali o omosessuali, possono essere ottimi genitori. Inoltre, i diritti, i benefici e i fattori protettivi che derivano dall'unione civile possono dare ulteriore stabilità a queste famiglie. [...] Il matrimonio civile costituisce uno status legale che promuove la salute delle famiglie conferendogli un insieme stabile di diritti, benefici e tutele che non possono essere ottenuti altrimenti. Il matrimonio civile può aiutare a promuovere la sicurezza economica e legale, la stabilità psicosociale e un maggiore senso di accettazione e sostegno sociali. Il riconoscimento legale di un partner può aumentare la capacità di coppie adulte di occuparsi e prendersi cura a vicenda e favorisce un ambiente sicuro e sano per i loro figli. I bambini che crescono con genitori uniti in matrimonio civile traggono beneficio anche dallo status legale concesso ai loro genitori.

E quindi:

Le persone lesbiche e gay hanno sempre cresciuto bambini e continueranno a farlo anche in futuro; la questione è se questi bambini verranno cresciuti da genitori in possesso dei diritti, dei benefici e delle tutele garantiti dal matrimonio civile.

2.4. Citizen gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale.

Lingiardi (2007) scrive di aver intitolato il suo libro "*Citizen gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale*" a mo' di slogan per ricordare che

c'è un cittadino che deve alzarsi in piedi e dire: sono gay, sono lesbica, voglio diritti e rispetto. [...] Non sono d'accordo con chi sostiene che in fondo si tratta solo di «regolamentare una situazione». E tantomeno con chi liquida l'argomento come «un capriccio». Al contrario: si tratta di aprirsi a una trasformazione antropologica, di sciogliere un nodo simbolico. [...] Troppo derby cattolici contro laici. Troppa ideologia, troppa emotività, e un rischioso oscuramento del dato scientifico.

Egli ritiene, come psichiatra, che l'approvazione di una buona legge sul riconoscimento delle unioni civili avrebbe l'effetto di un “drastico prosciugamento della palude, psicologica e sociale, in cui prolifera l'omofobia”. Implicitamente vengono legittimati pensieri come: «Se la Chiesa considera queste persone indegne di formare una famiglia, e se lo Stato ne tollera la convivenza, purchè senza celebrazioni e senza diritti e tutele, allora vorrà dire che in fondo, davanti a Dio e agli uomini, questi omosessuali non sono proprio cittadini come gli altri».

Ricerche condotte nei paesi in cui le relazioni omosessuali sono state riconosciute legalmente indicano una riduzione della discriminazione nei confronti delle persone gay e lesbiche, un aumento della stabilità delle loro relazioni, un miglioramento della loro salute fisica e mentale.

Contro l'omofobia il Parlamento europeo ha pubblicato diverse risoluzioni, la prima nel 2006, attraverso le quali ribadisce che “l'Unione europea è innanzitutto una comunità di valori, in cui il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo stato di diritto, l'uguaglianza e la non discriminazione sono fra i valori che più contano” e chiede la “depenalizzazione mondiale dell'omosessualità”³. Esso “condanna con forza ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e chiede agli Stati membri di assicurare che le persone Lgbt vengano protette da discorsi omofobici intrisi di odio e da atti di violenza omofobici e di garantire che i partner dello stesso sesso godano del rispetto, della dignità e della tutela riconosciute al resto della società” e “di adottare qualsiasi misura che ritengano opportuna nella lotta all'omofobia e alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e di promuovere e adottare il principio di uguaglianza nei loro sistemi sociali e nei loro ordinamenti giuridici”.

3 Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa

3. LA RICERCA

In questo capitolo saranno riportati gli obiettivi, il disegno della ricerca e i risultati raggiunti.

3.1. Gli obiettivi

I casi di affidamento familiare a coppie omosessuali avvenuti nelle città di Bologna e Palermo, portati all'attenzione del pubblico attraverso i media, sono casi isolati oppure è successo altrove e semplicemente non ne si è a conoscenza? Cosa pensano gli assistenti sociali delle decisioni prese dai rispettivi tribunali? Con che frequenza le persone omosessuali si propongono come affidatari? L'orientamento sessuale dei candidati affidatari è un elemento della valutazione degli assistenti sociali dei servizi affido determinante o marginale?

Con questa ricerca mi propongo di rispondere a queste domande e di conoscere il punto di vista degli assistenti sociali, i quali potrebbero essersi trovati o trovarsi a valutare la candidatura di persone con un orientamento sessuale non appartenente della maggioranza della popolazione, sulla specificità di una simile situazione e i relativi pro e contro.

Attraverso l'analisi dei risultati sarà possibile comprendere l'orientamento degli assistenti sociali dei servizi affido nei confronti delle (probabili) candidature inconsuete da parte di persone omosessuali che desiderano dare la propria disponibilità e aprirsi all'affidamento familiare.

3.2. Il disegno della ricerca

3.2.1. Il reperimento e il campione degli intervistati

Gli operatori coinvolti in questa ricerca sono assistenti sociali che operano nei servizi affido della città di Milano. Con l'accezione “servizi affido” mi riferisco sia ai servizi affido così propriamente nominati sia alle associazioni e cooperative che si occupano della valutazione delle persone che si candidano come famiglia affidataria, siano esse in coppia oppure single, cui il Comune di Milano si appoggia.

Ho scelto di focalizzarmi sul capoluogo lombardo per una motivazione specifica: a mio parere

Milano è una grande città, dinamica, moderna e multiculturale, ma soprattutto propensa ad accettare le diversità e a integrarle nel proprio territorio.

Per il reclutamento degli operatori da intervistare ho effettuato una ricerca sul web dei servizi affido milanesi, recuperando così i relativi indirizzi di posta elettronica.

Alle email recuperate ho inviato una richiesta di collaborazione al fine della stesura di questo elaborato, omettendo volontariamente la specificità del tema, il legame omosessualità-affido familiare.

Questa decisione l'ho presa in virtù del fatto che ritenevo molto alto il rischio di un rifiuto alle interviste in considerazione della delicatezza dell'argomento, innegabilmente legato ai propri valori morali, che potrebbero collidere con i principi della professione contenuti nel codice deontologico che tutti gli assistenti sociali devono rispettare.

Le email inviate sono state undici, le interviste effettuate nove. Lo scarto, nonostante un paio di solleciti effettuati, è dovuto alla completa mancanza di risposta da parte di un servizio e alla iniziale ipotesi di collaborazione di uno degli undici servizi contattati che però si è concluso con un niente di fatto in quanto nessuno mi ha più contattato per comunicare la propria disponibilità.

Per sottoporre la traccia di intervista alle singole assistenti sociali mi sono recata presso i diversi servizi nei giorni accordati.

Le interviste hanno avuto una durata media di sessanta minuti e sono state registrate, previa autorizzazione delle operatrici stesse, e successivamente trascritte.

Le assistenti sociali coinvolte nella ricerca

L'organizzazione del capoluogo milanese prevede un numero limitato di assistenti sociali atti a valutare i candidati affidatari quindi mi è stato chiesto esplicitamente di non menzionare il loro nome e cognome. Naturalmente la richiesta di anonimato è stata assecondata.

Traccia d'intervista

Lo strumento prescelto per la ricerca è l'intervista qualitativa.

L'intervista è strutturata in tre parti:

- nella prima parte l'attenzione è rivolta alla storia professionale;
- la seconda parte è incentrata sulla definizione e le caratteristiche delle famiglie affidatarie;
- la terza parte è invece focalizzata sulla valutazione, con preciso riferimento ai candidati affidatari omosessuali.

Quest'ultima parte, la più importante e rilevante ai fini della ricerca, è utile per conoscere l'eventuale esperienza diretta, o riflettere sull'ipotesi di una simile eventualità.

Non avendo dichiarato palesemente, nella fase di reperimento del campione, l'aspetto specifico della valutazione in caso di affidamento familiare che intendevo indagare, le prime due parti dell'intervista sono state pensate per introdurre l'elemento generale della valutazione per poi giungere alla valutazione particolare dei candidati omosessuali, ed evitare un impatto troppo aggressivo ad un argomento alquanto delicato.

3.3. I risultati della ricerca

Il primo dato che emerge al termine delle interviste effettuate è la predominante “femminilizzazione” del ruolo di valutatore dei servizi affido milanesi: nove assistenti sociali su nove sono donne.

Le assistenti sociali intervistate, che coprono la fascia d'età 35-70 anni, hanno pluriennale esperienza nell'ambito dei servizi affido, partendo da un minimo di due anni per arrivare ad una ventina.

Un altro elemento che accomuna le assistenti sociali intervistate è il fatto che hanno avuto tutte esperienze professionali pregresse legate alla tematica della famiglia ma soprattutto alla tutela dei minori.

Storia professionale

L'intervistato n. 1 è stata educatrice e assistente sociale presso alcune associazioni Onlus che si occupano di accoglienza e cura di minori vittime di maltrattamento e abuso, offrendo sostegno al lavoro di Comunità ed effettuando valutazioni e trattamenti inerenti le competenze genitoriali (anche di genitori maltrattanti). Ha altresì lavorato per qualche anno nell'ambito del

penale minorile, si è occupata di mediazione del conflitto nei casi di alta conflittualità genitoriale nei servizi rivolti alle famiglie e negli anni più recenti ha abbracciato la libera professione proponendo la sua collaborazione ad uno dei servizi affidati più storici del territorio milanese (mantenendo attive le precedenti attività lavorative).

L'intervistato n. 2 ha sempre lavorato nell'ambito dei minori e della famiglia. Ha lavorato diversi anni in un istituto di assistenza materno-infantile, successivamente in una microcomunità destinata ai minori, e ha fatto diverse consulenze per alcuni servizi territoriali in ambito della famiglia. Oggi è impegnata nel servizio affidati di un'associazione di volontariato.

L'intervistato n. 3 inizia la sua esperienza lavorativa nell'ambito della tutela minori, che mantiene per svariati anni, e da qualche anno lavora presso il servizio affidati di una cooperativa.

L'intervistato n. 4 ha sempre lavorato nell'ambito minori e famiglia e da una decina di anni si occupa di affidati e adozioni.

L'intervistato n. 5 ha lavorato inizialmente nei servizi di tutela minori e da qualche anno si occupa esclusivamente di affidati.

L'intervistato n. 6 ha sempre lavorato nell'ambito dei minori, con una parentesi di lavoro di base dei servizi sociali, per arrivare al servizio affidati ricoprendo nel tempo diversi ruoli.

L'intervistato n. 7 lavora presso una cooperativa che si occupa di tutelare i minori, prevenire e curare gli abusi e violenze, e contemporaneamente, da qualche anno, in un servizio affidati.

L'intervistato n. 8 ha iniziato il suo lavoro in un servizio di tutela dei minori. Oggi lavora in un servizio affidati di una associazione di volontariato.

L'intervistato n. 9 lavora da un paio di anni nel servizio affidati di una cooperativa. Precedentemente ha svolto la professione in ambito minori e famiglia.

L'affido familiare

Dalle interviste emerge che le assistenti sociali credono fermamente nell'istituto dell'affidamento familiare come strumento di protezione e tutela del minore ma non lo ritengono la soluzione a tutti i problemi familiari.

“Ci credo, ci credo molto ma non credo che l'affido sia la panacea di tutti i mali. Non credo che tutti i bambini siano in grado di beneficiare di un affido perchè alcuni di loro sono fortemente compromessi. L'ambiente familiare, che di per sé è un ambiente affettivamente caldo, può essere poco tollerabile. Ci sono bambini per i quali è più opportuno un ambiente affettivo più neutro, come può essere la comunità familiare. Non credo che per tutti i bambini l'affido sia la risposta. Credo che lo sia per molte situazioni ma non per tutte. Ho visto bambini che in affido non sarebbero mai riusciti ad andare proprio perchè la loro esperienza di vita li ha portati a non riuscire ad avere delle relazioni troppo intime, troppo vicine a livello affettivo che un ambiente domestico ha. Non sempre per me il calore familiare è la risposta.” (Intervistato n. 1)

Anche un'altra assistente sociale la pensa nello stesso modo

“Credo in questo istituto ma penso che prima di decidere per un affido familiare sia molto importante conoscere la storia personale del bambino perchè ci sono casi in cui questo strumento è il più adatto e altri in cui è più consigliata la comunità. Tutto ruota intorno alla storia familiare del minore.” (Intervistato n. 8)

Nell'opinione dell'Intervistato n. 2 questo istituto è uno strumento utile ai bambini per far vivere loro un'esperienza di vita diversa rispetto a quella in cui sono inseriti.

“Credo nell'affido come strumento ma non è la soluzione del problema. E' un sistema per far conoscere ai bambini una realtà diversa da quella che conoscono. In linea di massima è un qualche cosa che a distanza di tempo

i ragazzini riconoscono che è servita. E indubbiamente è estremamente faticoso (l'affido) perchè i bambini affidati hanno una propria famiglia che vedono e a volte è difficile per loro comprendere due realtà così diverse, regole differenti e ruoli differenti... A livello organizzativo in quelle famiglie (d'origine) non si capisce chi è l'adulto e chi il bambino. Per un verso i bambini sono adulti da morire, dall'altro sono piccoli, perchè non hanno avuto un percorso lineare, che non vuol dire un percorso perfetto.”

L'Intervistato n. 5 crede molto nell'affido nonostante pensi che sia molto difficile accettarlo per il bambino. Riflettendo invece sulla famiglia affidataria crede che sia un'esperienza molto bella e gratificante ma anche molto faticosa, più dell'adozione, in quanto non c'è una affiliazione vera e propria.

“Credo che sia una buona opportunità soprattutto per i ragazzini e i bambini che non hanno la possibilità di continuare a crescere all'interno della propria famiglia, per un certo periodo. Credo che sia importante per i bambini poter sperimentare l'esperienza di adulti diversi dai loro genitori e poter sperimentare che c'è anche la possibilità di crescere in contesti di crescita sani, pur mantenendo il legame affettivo che hanno con la loro famiglia di origine.”

Anche l'Intervistato n. 6 ritiene che l'affidamento sia uno degli strumenti più idonei di protezione di un minore e aggiunge

“Credo profondamente nell'affidamento familiare. Credo profondamente in questo istituto come credo altrettanto profondamente che trattandosi l'affido di un intervento di cura ad alta intensità a sua volta richiede una cura ad alta intensità da parte di chi lo mette in campo (servizi sociali). E' un percorso diverso rispetto a un collocamento comunitario, nel senso che entra in gioco l'attenzione dei servizi verso la famiglia affidataria, l'attenzione della relazione servizio-famiglia affidataria, che deve basarsi su un rapporto di fiducia e trasparenza, deve essere costante, deve dare delle garanzie.”

L'Intervistato n. 9 si focalizza sul contesto in cui l'affidamento familiare è inserito

“Tutti gli attori coinvolti è fondamentale che siano sostenuti e interconnessi tra loro. Qui entra in gioco l'assistente sociale. Noi assistenti sociali cerchiamo di far cogliere al minore, alla famiglia di origine e a quella affidataria il senso di ciò che si attua, in modo che ogni parte, consapevolmente, possa giocare al meglio il proprio ruolo in vista dell'obiettivo finale comune che è il benessere del bambino.”

L'Intervistato n. 3 considera l'affidamento familiare come una forma di genitorialità sociale molto particolare che coinvolge il territorio in cui si è inseriti

“L'affidamento familiare tiene insieme diversi aspetti del nostro lavoro: il fatto di rivolgersi al territorio, di rivolgersi alla cittadinanza, di aprirsi all'accoglienza dell'altro... certo partendo da un proprio bisogno. C'è di base l'idea dell'incontro dei bisogni della famiglia affidataria con il bisogno di un bambino e della sua famiglia di origine.”

L'Intervistato n. 5 porta alla riflessione di un altro aspetto dell'affidamento familiare

“L'affido è una realtà molto complessa e faticosa sia per il bambino sia per le famiglie affidatarie. I bambini segnalati sono sempre più 'conciati', le famiglie (d'origine) sono sempre più complesse sotto il profilo delle problematiche. A questo si aggiunge il calo del numero delle famiglie affidatarie disponibili, legate in parte alla crisi economica del nostro Paese”.

La famiglia affidataria

Fermi i requisiti oggettivi previsti dalla legge, è stato chiesto alle assistenti sociali quali caratteristiche debbano avere i candidati “ideali”. Tutte le intervistate hanno risposto che non esistono famiglie affidatarie “ideali”, non è possibile fare una generalizzazione. Non bisogna

necessariamente essere in coppia, tantomeno avere figli, è la motivazione che spinge i candidati a fare la differenza. Fondamentale deve essere la piena consapevolezza del significato dell'istituto dell'affidamento.

L'Intervistato n. 4 pensa che non esiste assolutamente una famiglia affidataria “ideale”

“Quando noi cerchiamo famiglie, le cerchiamo con la piena consapevolezza di quello che si propongono di fare. Dei buoni genitori sono genitori consapevoli prima di tutto, su che cos'è l'affido, qual è la loro realtà familiare... Stimoliamo molto le famiglie a ragionare fuori da quelle che sono le spinte idealistiche e valoriali importanti di solidarietà, e a concentrarsi sul fatto che l'affido è un impegno, per il bambino e per la famiglia affidataria, cercando il più possibile di prevenire conclusioni troppo precoci o addirittura dei *born out*. Quindi la famiglia ideale è una famiglia che ha dentro di sé questo livello di consapevolezza. Tutti possiamo sbagliare, l'importante è recuperare. Non ci sono famiglie perfette ma famiglie capaci di gestire l'imprevedibilità, le crisi, di tollerare un certo livello di tensione emotiva. L'amore ci deve essere ma non basta.”

L'Intervistato n. 7 ritiene che non ci siano delle caratteristiche oggettive e che

“E' la motivazione profonda che va compresa per capire se un affido potrà funzionare. Credo che sarebbe bene chiedersi quali sono le caratteristiche che non possono starci, per esempio l'istanza adottiva è sicuramente un punto a sfavore dei candidati, anche se è un elemento su cui si può lavorare. Il motivo per cui non è andata a buon fine è qualcosa di cui si deve tener conto quando si fa la valutazione.”

L'Intervistato n. 1 crede che non sempre sia meglio affidare un minore ad una coppia ma statisticamente il più delle volte è stato ed è così

“Non sempre è meglio dare un bambino in affidamento ad una coppia. La nostra esperienza ci ha portato ad affidare più a coppie, sposate o

conviventi, e meno a single. Sono più le donne single che gli uomini, generalmente dai 35 anni in su, che si propongono e desiderano fare un'esperienza di cura e di accoglienza. Credo che le esperienze dei single siano particolarmente indicate per gli adolescenti, o bambini per cui l'impatto "famiglia felice" è per loro poco tollerabile perchè hanno una serie di compromissioni: la single diventa una sorta di zia, di sorella maggiore, di tutor che a volte facilita il bambino a fidarsi e ad affidarsi. A volte metterlo davanti a mamma e papà, a quello che è l'immaginario classico di famiglia, in lui può rievocare delle esperienze traumatiche e spaventarlo. E questo in particolare vale per gli adolescenti. Collocare adolescenti in affido in una famiglia tradizionale è difficile perchè non ci vogliono andare, perchè hanno ben chiari quali sono i loro genitori, nel bene e nel male. Invece l'affidamento con un single può essere più facilmente accettabile per loro."

L'Intervistato n. 2 pensa che non si possa prescindere preferire una coppia a un single, pone l'attenzione sull'abbinamento dal punto di vista del bambino, rivelando anche che la motivazione iniziale dichiarata dai candidati è "Io ho tanto amore da dare e lo voglio distribuire" che approfondita durante i colloqui di conoscenza si trasforma in un mettersi in gioco

"Un bambino che ha una situazione confusa nella testa ha bisogno di figure genitoriali possibilmente differenziate. Una single fornisce un certo tipo di esperienza, quindi bisogna capire qual è il suo contesto, se ci sono altre figure di riferimento. Stando così le cose, un bambino piccolissimo non viene affidato a una single, è più facile che una single si avvicini ad un adolescente in quanto è più disponibile a livello mentale a differenza della coppia che è molto rigida sugli adolescenti perchè fanno paura, perchè hanno già una storia strutturata, perchè credono non si riesce a entrare nel loro mondo ecc. Quindi dipende da che tipo di casistica hai in mano e da quale disponibilità c'è di famiglie affidatarie."

L'Intervistato n.5 non se la sente di dire che una coppia sia in assoluto migliore ma che ogni opzione ha i suoi pro e i suoi contro, per esempio

“Il pro delle coppie con figli è che hanno già fatto i conti con una genitorialità che hanno speso e stanno spendendo. Poi non si smette mai di imparare con i propri figli, ci mettono sempre in discussione, però in realtà anche quando facciamo il percorso con le famiglie si sente che sanno di cosa stiamo parlando nella relazione genitori-figli, anche se stiamo parlando di un bambino in affido, ma la loro esperienza di genitori naturali li aiuta a immedesimarsi di più in quelli che possono essere i bisogni di un bambino che arriva in affido.”

Per l'Intervistato n. 8 è fondamentale che i candidati affidatari, indifferentemente coppia o single, siano consapevoli del coinvolgimento, anche emotivo, a cui vanno incontro e

“abbiano voglia di mettersi in gioco perchè prendere con sé un minore che ha alle spalle una esperienza di vita pesante, spesso traumatica, significa anche mettersi in discussione. Gli affidatari devono avere tempo da dedicare al bambino altrimenti c'è il rischio di far saltare tutto il progetto che sta dietro all'affido. Inoltre è importante che abbiano bene in mente che saranno un punto di riferimento, una famiglia, per il bambino per un tempo determinato ed essere realmente consapevoli che l'affido non deve essere preso in considerazione come un modo per colmare un'esperienza di genitorialità mancata.”

Secondo l'Intervistato n. 6 non tutti candidati sono idonei all'affido, il giusto abbinamento non è sufficiente, non è solo questione di giusto incrocio di caratteristiche personali e bisogni

“I bisogni così importanti che i bambini portano, per cui tu decidi per un collocamento in una famiglia che non è la loro, richiedono innanzitutto l'aver raggiunto un equilibrio tanto personale che di coppia dei candidati. L'aver raggiunto un proprio equilibrio non significa che sei una persona meravigliosamente perfetta però significa essere consapevole delle tue

fragilità, che se sono troppo grosse prima devi risolvere, aver capito quale è la motivazione che ti muove in direzione dell'affido, che va oltre quella espressa.”

L'affidamento a persone omosessuali: riflessione sui casi di Bologna e Palermo

Per introdurre gradualmente l'argomento dell'omosessualità nella traccia dell'intervista ho ritenuto opportuno fare riferimento ai decreti dei TM di Bologna e Palermo, chiedendo alle assistenti sociali un parere a riguardo.

L'Intervistato n. 3 si esprime così

“Io credo che costituzionalmente sia corretto, non ci vedo niente di strano. Non credo assolutamente che i bambini non possano crescere bene in una situazione simile. Io credo, come sempre, che ogni situazione vada valutata caso per caso. E' vero che c'è un pregiudizio sociale importante perciò se si fa finta di niente non siamo reali, non siamo coerenti. Io penso che tutti i cambiamenti culturali e sociali debbano avvenire nelle giuste misure, con i giusti modi e senza rischiare di creare più danni che opportunità positive. Io sono molto contenta di queste decisioni prese dai tribunali perché credo che sia un passo in avanti.”

L'Intervistato n. 4 manifesta il suo parere positivo

“La mia opinione è che sarebbe utile, bisogna però preparare la società, bisogna preparare il terreno sia rispetto ai servizi che al contesto sociale. Se già l'affido di per sé non è semplice da accettare, un affido all'interno di una coppia omosessuale lo è ancora di più.”

L'assistente sociale che ha affrontato l'argomento sul piano personale è stata l'Intervistato n.5

“Devo dire che di pancia un po' mi colpisce, dall'altra parte sento di non

avere una netta preclusione. Quindi non è un no preciso e netto. Anche qui il presupposto è sempre lo stesso, valido per tutti i candidati, cioè avere chiaro il motivo per cui la coppia omosessuale si apre ad un'esperienza di affido.”

L'Intervistato n. 2 crede che il caso di Bologna sia giustificato dalla vicinanza affettiva della bimba con la coppia omosessuale a cui è stata affidata.

“Per la bambina loro erano i suoi zii e da un punto di vista relazionale il legame era ed è funzionale.”

mentre per il caso di Palermo

“Quel ragazzino non lo voleva nessuno e ha trovato questa coppia di omosessuali che lo ha accolto e con cui sono riusciti a instaurare un rapporto sano, di complicità. E la madre è stata d'accordo sin dall'inizio.”

Anche l'Intervistato n. 6 sottolinea, per il caso di affidamento familiare di Bologna, la preconoscenza della bambina con la coppia gay con cui ora vive.

“La storia di Bologna è una storia che nasce da una vicinanza precedente. Io lì non metto nulla in dubbio, non andrei neanche a valutarla perchè mi vien da dire che i legami dei bambini vanno sempre mantenuti, se sono sani, se producono serenità equilibrio ecc.. di qualsiasi forma siano, per cui non mi viene da guardare in maniera necessariamente critica all'accaduto.”

L'Intervistato n. 7 si ferma all'inquadramento legislativo dell'istituto di affidamento familiare

“La legge è molto chiara a riguardo, include tutto e nell'includere tutto non esclude nessuno.”

L'Intervistato n. 9 è d'accordo con le decisioni prese dai TM di Bologna e Palermo facendo appello agli studi scientifici che rifiutano la credenza per cui genitori omosessuali possono creare danni psicologici ai loro figli.

“Il tema penso che spacchi a metà l'opinione pubblica. Penso che i Tribunali abbiano reso evidente quello che a mio parere inizia ad essere un argomento sentito da tutta la popolazione. Personalmente mi trovo pienamente d'accordo con le sentenze di entrambi i tribunali, soprattutto nella sentenza nella quale si esplicita che non ci sono prove scientifiche per le quali si possa anche solo ipotizzare che un famiglia composta da due genitori omosessuali possa creare danni al bambino. Come sappiamo non esiste un'unica forma di famiglia, nè tantomeno una famiglia giusta. La famiglia ideale è la famiglia in cui un bambino può crescere sereno, libero dai pregiudizi e libero di esprimersi per quello che è.”

L'Intervistato n. 8 accetta di buon grado le decisioni dei giudici

“Non ci vedo niente di male. Quelle persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale, sono state valutate come idonee all'affido. Io avrei fatto lo stesso.”

Esperienza personale di valutazione e riflessioni

Una volta introdotto il tema dell'omosessualità, ho chiesto alle assistenti sociali se hanno avuto un'esperienza diretta di valutazione di persone omosessuali che si sono proposte come famiglia affidataria. Di tutte le intervistate l'Intervistato n. 2 ha avuto dei contatti telefonici informativi sulla possibilità di candidarsi, mentre solo l'Intervistato n. 4 è attualmente coinvolta nel percorso di valutazione che vede protagonista una coppia di donne lesbiche. Tutte le altre assistenti sociali non hanno avuto un'esperienza simile.

L'Intervistato n. 2 racconta che un uomo gay ha telefonato all'associazione di volontariato in cui è impegnata per chiedere informazioni circa l'eventualità di candidarsi

“Ma ci ha riempito di insulti nel momento in cui la Responsabile del servizio affidi gli ha detto sinceramente che non avrebbe avuto senso fargli iniziale il percorso di valutazione visto che i Servizi sociali non accettano, allo stato attuale, una proposta del genere.”

e continua

“In un secondo caso, sempre telefonicamente, una coppia gay ha confidato che a Torino è stata ritenuta idonea all'affido ma poi alcun bambino era stato loro affidato e chiedeva informazioni sulla reale possibilità in una città come Milano.

Poi c'è stata una donna lesbica che ha iniziato il percorso di valutazione e poi ha deciso volontariamente di interromperlo perchè aveva capito che non era la strada giusta per lei.”

L'Intervistato n. 2 spiega che i Servizi sociali non dicono esplicitamente che le coppie omosessuali non sono considerate per tale eventualità ma lo fanno capire tra le righe perchè

“Se le segnalazioni sono «Si cercano due figure genitoriali senza figli perchè il bambino ha bisogno di essere al centro dell'interesse affettivo» oppure «Si cercano due figure genitoriali con figli perchè il bambino ha bisogno di interagire, la madre deve essere una persona affettiva, il padre deve essere una persona normativa» è chiaro che cosa pensa chi segnala e cerca una famiglia affidataria. L'affido a omosessuali non è accettabile per i Servizi.”

Poi illustra il suo punto di vista in merito

“Io non so cosa succederà nel futuro però questi bambini hanno una gran confusione in testa, anche perchè le madri non sanno fare le madri, i padri non sanno fare i padri, magari c'è il fratello che fa da padre e non dovrebbe... Tu li dovresti mettere in una situazione che sai che oggi è una anomalia. Se affidi un bambino che non ha radici a due persone dello

stesso sesso, maschi o femmine che siano, alimenti la confusione. Per questi bambini una situazione simile è peggio della loro quotidianità nella loro famiglia di origine perchè in ogni caso sarebbero giudicati. Già i figli di omosessuali sono un ibrido perchè i coetanei potrebbero chiedere “ma quella è la tua mamma?”, quello che ha imparato a difendersi dice “sì, quella è la mia mamma” l'altro più riservato dice “no!”. E non è la mamma, non è la zia... poi per tutta risposta gli chiedono “Qual è il tuo papà?” e gli presenti una femmina... No, io non me la sento proprio... Non puoi costringermi a cambiare idea sulla base di quelle che sono le esigenze del bambino e sulla base di quella che è la maturazione, o non, della società.”

L'Intervistato n. 2 fa cenno anche alle famiglie di origine

“Con le famiglie di base che abbiamo, se si facesse una cosa del genere, verrebbe fuori la terza guerra mondiale. La famiglia di origine non ha schemi però chissà perchè sulle cose di forma, supposto che questa sia una forma, è molto rigida e creerebbe sicuramente problemi.”

e conclude dicendo

“Il problema è attaccare una problematica ad un'altra problematica in una società che si appoggia all'idea che fino adesso la famiglia era formata da persone di sesso diverso. L'affido a omosessuali attualmente non è accettabile per i Servizi. Non dobbiamo dimenticare che l'Italia ha una forte matrice cattolica e nel giro di poco tempo non puoi sovvertire un ordine che è sempre stato percepito come un ordine naturale.”

L'Intervistato n. 4 è l'unica ad avere un'esperienza professionale di valutazione in corso ma ritiene che debba essere fatto un lavoro di preparazione rispetto ai Servizi e al contesto sociale.

“Noi siamo già da tempo sull'argomento, ne abbiamo discusso in équipe.

Abbiamo una coppia lesbica che è nella fase di richiesta e stiamo valutando il da farsi. Da una parte siamo consapevoli che potrebbero essere delle buone risorse, dall'altra parte ci rendiamo conto 1) che c'è una realtà sociale che è quella che è, e 2) che anche il bambino stesso in qualche modo si deve caricare di una cosa che non è facile da comprendere. E' già dura per lui accettarla, e in più è una cosa che deve anche esibire ad altri. Questo è un po' il dilemma sul quale ci stiamo un po' dibattendo però per scelta stiamo andando avanti.”

Un pensiero va ai bambini

“Ci stiamo muovendo in una direzione di non discriminazione ma con cautela: ci è molto chiaro che in questo momento storico chiediamo molto ai bambini, perchè è un altro aspetto, oltre ai problemi della loro famiglia, di cui devono farsi carico, nel senso che devono spiegare, motivare... perchè sei affidato a loro?”

Non avendo sperimentato un affidamento vero e proprio con persone omosessuali i dubbi su come fare la valutazione, se approfondire alcuni aspetti rispetto ad altri, sono reali

“Ci stiamo sperimentando... Quelle che sono le problematiche di attenzione saranno la nostra priorità: capire che livello di consapevolezza hanno del problema legato al contesto sociale e territoriale, dobbiamo stare attenti alla questione di affiliazione perchè il rischio è più alto in queste coppie... Ci stiamo interrogando su tante cose e stiamo cercando risposte a questi interrogativi per poter proporre, se sarà, per un bambino quando verrà richiesto, anche una coppia omosessuale. Il problema non è solo il pensare che un bambino non può crescere bene in una famiglia omosessuale ma che cosa sta dentro alla coppia.”

L'Intervistato n. 4 aggiunge

“Per non dimenticare il contesto familiare. Non è cosa semplice. Quindi

non è solo capire se il bambino può vivere con una famiglia omosessuale. Noi diciamo di sì a questa ipotesi, fermo restando che ci siano determinate caratteristiche e la consapevolezza della loro diversità e nella diversità il valore aggiunto che questa cosa può portare, di che cosa vuol dire impattare il territorio. E' questa la cosa importante.”

All'Intervistato n. 1 non è mai capitato di dover valutare candidati omosessuali, nè di avere il sospetto che lo fossero le persone che si sono presentate al servizio affidi, vista la sua esperienza personale e la sua familiarità con il mondo gay. Inoltre è comunque bene ricordare che i colloqui vengono sempre fatti in coppia con uno psicologo quindi l'eventualità che sfugga a entrambi è estremamente difficile.

“Se avessimo il dubbio, lo chiederemmo esplicitamente perchè è una parte importante della vita relazionale. Le relazioni sono il tema dell'affido non dimentichiamolo. Il bambino entrerebbe in quel mondo relazionale per cui per noi è fondamentale capire le relazioni adulte di questa persona, che caratteristiche hanno. Ma senza alcun pregiudizio.”

L'Intervistato n. 1 ritiene che l'orientamento sessuale può influire sulla valutazione:

“E' un discorso molto complesso e preferisco guardarlo dal punto di vista del bambino e non dal punto di vista del diritto della coppia gay di avere un affido o di adottare. Sono d'accordo sul fatto che i matrimoni vengano finalmente riconosciuti però noi parliamo di bambini.

Ma non mi piace parlare di diritto dei gay a tutti i costi. Io quando lavoro sull'affido devo avere in mente quale sarebbe l'impatto che avrebbe la tematica dell'orientamento sessuale su questo bambino in particolare. Ogni situazione deve essere valutata, quindi si può prendere in considerazione un affido di questo tipo valutate le caratteristiche degli affidatari, le loro competenze e attitudini genitoriali, cosa che si fa con tutti i candidati, e considerando i bisogni del bambino. Per me il diritto prioritario è del bambino, non dell'adulto gay che vuole sperimentare la genitorialità. Poi mi chiedo, per garantire un diritto di un adulto, qual è l'impatto sul

bambino in affido, che un'etichettina già ce l'ha, un affido a una coppia gay... Ho la sensazione che ci si riduca solo ad una battaglia ideologica ma la tematica va approfondita nel quotidiano, non è solo un diritto ideologico.

Il diritto dell'adulto non può prescindere dal diritto del bambino. Per alcuni minori può essere un'esperienza tollerabile e per altri no perchè il bambino vive in questa società e questa una variabile che non può non essere considerata. ”

L'Intervistato n. 1 pensa che le difficoltà di dare in affido un bambino a una persona omosessuale sia legata al contesto sociale in cui viviamo:

“La nostra società non è ancora pronta e matura per queste esperienze. Credo che ci arriveremo, ci stiamo arrivando alla famiglia omosessuale con figli ma credo che l'accettazione sia ancora lontana. Sappiamo benissimo che la maggioranza dell'opinione pubblica è contraria. Credo che su questi temi ci debba essere un approccio laico perchè si parla di diritti civili delle persone. Ma penso che purtroppo la nostra non sia ancora una società pronta. Credo che si debba fare un lavoro culturale, qualcuno deve sfondare la porta per cui ben venga, sfondandola però con consapevolezza, con i dovuti approfondimenti perchè non si può nascondere che sia una complessità in più.”

L'Intervistato n. 1 fa un'ultima riflessione sulla difficoltà di accettare l'affido familiare a persone omosessuali, riguardante uno dei più comuni pregiudizi addossati agli uomini omosessuali

“I gay, senza voler fare un automatismo, hanno un'attrazione di tipo pedofilico. E' un elemento che incide, anche negli eterosessuali ovviamente, ma è una tematica che va approfondita di più. Io mi devo chiedere perchè un uomo gay si propone a un affido. E' il tema della motivazione di cui tanto parliamo. Per questo motivo sono ipotizzabili più colloqui per approfondirla.”

L'Intervistato n. 1 ammette che l'opinione appena espressa deriva dall'aver lavorato per molto tempo sul tema dell'abuso sessuale nelle sue esperienze professionali pregresse e che l'esperienza clinica e lavorativa l'ha messa tante volte davanti a situazioni di bambini abusati da figure maschili dove era presente anche una tematica di omosessualità.

Anche l'Intervistato n. 3 non ha avuto un'esperienza in questo campo ma esprime il suo pensiero

“C'è un pregiudizio sociale importante che non si può ignorare. L'equipe si è confrontata sul tema: se dovesse presentarsi una persona omosessuale la valuteremmo nello stesso modo in cui valutiamo una persona eterosessuale facendo attenzione al contesto territoriale in cui il minore è inserito e ai Servizi che ci chiedono una famiglia affidataria, perchè se sappiamo che l'omosessualità non è un elemento da loro accettato si rischia che l'affido fallisca in quanto mancherebbe una base solida su cui lavorare.”

Pensando al bambino

“E' un tema delicato. Non possiamo far finta di niente e dire che per un bambino in questo momento storico nel nostro Paese sia facile dire: “Lui è mio papà, e anche lui è il mio papà”, perché non è così. Questo non vuol dire che non sia un compito di tutta la società provare ad arrivare alla piena accettazione delle famiglie omogenitoriali. A livello internazionale tanti passi sono già stati fatti, dovremmo provarci anche noi.”

Se dovesse valutare positivamente una persona omosessuale, quindi ritenerla idonea all'affido, l'Intervistato n. 1 pensa che riterrebbe corretto comunicare al TM l'orientamento sessuale del candidato, come un qualsiasi altro tratto personale.

L'Intervistato n. 5 si sente aperta alla possibilità di conoscere una coppia omosessuale che si mostra interessata all'esperienza dell'affido, considerando che non ne ha mai incontrate durante la sua attività lavorativa presso il servizio affidi e, come l'Intervistato n. 1, se le capitasse l'occasione di avere di fronte a sé un single che non ha dichiarato apertamente il suo

orientamento sessuale, ma ne avesse il sospetto, glielo chiederebbe esplicitamente e

“Proverei a cercare di capire, magari non al primo colloquio, perchè non l'ha detto. Ci è capitato in colloquio con alcune coppie di arrivare a una confidenza tale da poter chiedere quali erano i rapporti di coppia e c'è stata una reale disponibilità ad aprirsi, a parlarci di molti aspetti del loro rapporto. Quindi credo che se il percorso nasce con una confidenza, nel senso di vicinanza, non di un'amicizia, si può anche arrivare ad approfondire la motivazione di tale mancanza.”

Invece, al contrario dell'Intervistato n. 3, l'Intervistato n. 5 non riporterebbe l'orientamento sessuale nella relazione da inviare al TM

“Perché potrebbe essere una discriminazione. Non si dà una connotazione alla famiglia affidataria. Se la coppia, o la persona, è ritenuta idonea, cioè che ha delle buone capacità di sostenere la crescita di un bambino, non credo sia necessario comunicare prima al TM l'orientamento sessuale. E' una questione molto delicata da poterla far fuori in modo così *tranciant*. E' importante capire quale bambino è affidabile ad una coppia omosessuale.”

Inserendo la tematica dell'omosessualità in un quadro generale delle prassi dei Servizi

“Adesso si aprirà sicuramente una discussione sull'argomento tra operatori, c'è la necessità che si interfaccino con questo tipo di esperienze perchè poi c'è il rischio che la valutazione diventi personale, quindi “Io penso che...” ma invece credo che sia importante provare a confrontarci e uniformarci, ma non uniformarci nel senso di catalogare le persone, semplicemente di confrontarci e di approfondire un po' di più l'argomento.”

L'Intervistato n. 7 più che sull'orientamento sessuale, porrebbe l'attenzione sul sistema familiare della coppia che si presenta, sul suo funzionamento, ammettendo che

“E' vero che oggi giorno le coppie omosessuali che faranno richiesta per l'affido vivranno sicuramente una grandissima frustrazione, quella di non essere facilmente abbinati a un bambino a meno che non sia una situazione particolare.”

Sulla questione orientamento sessuale dichiarato o meno nella fase di conoscenza, l'Intervistato n. 7 si esprime così

“Se gli operatori hanno il sospetto che c'è tutta un'area su cui le persone non si esprimono cercano di mettere quelle persone nelle condizioni di farlo. Si potrebbe chiedere per esempio se si è impegnati in “una relazione con un uomo o una donna”, perchè è chiaro che se una persona nasconde un tema di questo tipo c'è qualcosa di cui parlare, che per carità non vuol dire che automaticamente uno si autoesclude però...”

Neppure l'Intervistato n. 6 ha avuto modo di sperimentarsi. Mette l'accento sul pregiudizio comune per cui gli omosessuali non sono in grado di crescere ed educare adeguatamente un bambino

“Mi piacerebbe che questo dibattito avvenisse più in termini scientifici che non in termini di pregiudizio. Quando io ti porto, a te esperto, l'argomento bambino è perchè qualche complessità ce l'ha; lo porto perchè chi si occupa di età evolutiva conosce bene i bisogni di bambini deprivati nella prima infanzia rispetto all'attaccamento e quindi che cosa vado a cercare? Lo metto sul tavolo dal punto di vista scientifico, non da quello del pregiudizio. Tant'è che quando nascono da loro (figli di omosessuali), in qualsiasi modo nascono, personalmente non mi vien da dire “Andiamo a metterci il naso”, però quando parliamo di bambini che hanno una storia alle spalle già di traumi, già di fatiche ecc.. devo cercare di dare al bambino la migliore opportunità possibile, che può essere una famiglia omosessuale, però rispetto ai bisogni che porta lui. Io dico sempre che bisogna mettere il focus sui bisogni dei bambini non sul bisogno dei grandi. Per cui io per prima dico “il desiderio di un figlio so cosa vuol

dire”, però se uno parte solo dal proprio bisogno non se ne viene più a capo. Può faticare a capire quali sono i bisogni dei bambini quindi su situazioni già faticose io un occhio di riguardo lo metterei. Mi chiederei se affidare questo bambino ad una coppia omosessuale o eterosessuale è la stessa cosa, oppure se c'è bisogno invece di caratteristiche genitoriali più classiche e tradizionali, o ancora se c'è bisogno, e va benissimo, di una famiglia dove i confini dei ruoli non sono così rigidi.”

Se dovesse scoprire a posteriori l'omosessualità del single dice

“L'elemento non deve essere “Non ti ho detto che sono omosessuale” ma il “Ti ho nascosto un elemento importante della mia vita”, necessario a capire quale era l'abbinamento migliore da fare, anche per te genitore affidatario. Quindi l'elemento omosessualità è un elemento che entra in gioco solo di fronte ad alcune situazioni, non a tutte. Andare a fondo rispetto a tutta una serie di cose, consente anche a loro affidatari di capire cosa faranno, siamo protettivi anche nei loro confronti.”

In merito al comunicare al TM l'orientamento omosessuale di una persona candidata e ritenuta idonea, l'Intervistato n. 6 crede che sia necessario farlo perché

“Non è un elemento discriminante, né favorevole.”

L'Intervistato n. 6 conclude l'intervista così

“Noi non dobbiamo diventare lo strumento per veicolare una giustizia sociale da questo punto di vista. Nel mio percorso non avrei problemi a dare un bambino in affido a una coppia omosessuale laddove vedo uno spazio, anche con la famiglia d'origine, per farlo però non deve essere che diventa un nostro obiettivo o uno strumento di cui dobbiamo farci portabandiera.”

L'Intervistato n. 8 ritiene che l'orientamento omosessuale sia un dato da non sottovalutare

quindi se si percepisce questo aspetto nella persona che si candida che però non l'ha palesato, è d'obbligo chiederlo. Motiva la sua affermazione in questo modo

“Il proprio orientamento sessuale indica quali sono le scelte concrete che il singolo fa. Se io nascondo o ometto questo dettaglio, vuol dire che c'è qualcosa che è necessario approfondire per capire perché l'ha fatto. Qual è il motivo che porta una persona a negare se stesso ma vuole qualcun altro da tenere con sé?”

Per l'Intervistato n. 8 nella società in cui viviamo l'idea di affidare un bambino a persone omosessuali è percepita come un problema ma le cose potrebbero cambiare

“Se la scelta è ben motivata, se è spiegata al bambino con un linguaggio adeguato per la sua età, secondo me il problema nel futuro non ci sarebbe. I bambini non sono così selettivi come lo siamo noi adulti. Quindi proprio partendo dai bambini, si può inserire questa eventualità nella mentalità degli adulti senza avere dei pregiudizi. Il cambiamento di pensiero non può avvenire dagli adulti, deve partire dai piccoli. Se tu presenti a un bambino una coppia omosessuale come una cosa sana, perchè in realtà è una cosa sana a mio parere, è amore tra due persone, il pensiero comune futuro potrà cambiare.”

All'Intervistato n. 9 è capitato di avere il sospetto di sostenere alcuni colloqui di conoscenza con una donna lesbica ma non è mai stata confutata questa ipotesi e il percorso di valutazione si è concluso precocemente.

Ritiene, inoltre, che sia corretto comunicare l'orientamento omosessuale degli affidatari, soprattutto nel caso di coppie, in quanto

“E' un elemento fondamentale per mettere al conoscenza il reale ambiente di vita in cui il bambino verrà inserito. In secondo luogo penso sia importante portare alla luce e far conoscere esempi positivi di tali situazioni per agevolare l'abbattimento dei pregiudizi verso le persone omosessuali.”

L'Intervistato n. 9 crede, infine, che qualsiasi relazione, soprattutto le relazioni primarie, influenza lo sviluppo del bambino

“Credo che in una società come la nostra ancora carica di false credenze, crescere in una famiglia omosessuale sia complicato ma potrebbe anche essere l'occasione per imparare ad avere meno pregiudizi non solo verso l'omosessualità ma anche verso il “diverso” in generale.”

CONCLUSIONI

L'obiettivo della ricerca è quello di conoscere le percezioni e le opinioni degli assistenti sociali coinvolti in prima persona nella valutazione dei candidati affidatari in merito alla possibilità di applicare un istituto di protezione e tutela nei confronti di minori, come è quello dell'affidamento familiare, anche con single gay o lesbiche oppure con coppie di persone omosessuali, indifferentemente di sesso maschile o femminile, che di certo non rappresentano la tipica famiglia tradizionale composta da un uomo e una donna con ruoli definiti dal genere a cui si è abituati.

Non sono a conoscenza di ricerche che trattino dell'omosessualità all'interno dell'affido familiare, i materiali che ho individuato e consultato riguardano i temi di affido familiare e omogenitorialità. Credo che sia giunto il momento di parlarne nelle giuste sedi e di mettere a punto strategie efficaci in un'ottica di non discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, per una maggiore preparazione delle famiglie affidatarie che si troveranno a scontrarsi con una realtà che tende, attualmente, ad escluderle, di minori che saranno inseriti in un nucleo familiare “diverso”, delle famiglie di origine che dovranno collaborare con le famiglie affidatarie per il bene dei propri figli. Fornire dei servizi pre e post affidamento, sono consapevole, comporterebbe un'ulteriore formazione degli operatori che esercitano la propria professione in questo campo ma penso che sia necessario per consentire una maggiore integrazione delle persone omosessuali che scelgono di rendersi disponibili all'esperienza di un istituto così importante.

Spero che il presente elaborato possa stimolare la discussione e fornire uno spunto a chi lavora nell'ambito degli affidi, assistenti sociali o altri professionisti, per poter sviluppare pratiche di affidamento che volgono in questa direzione.

Riprendendo brevemente i risultati della ricerca, dalle interviste emerge che le assistenti sociali credono fermamente nell'istituto dell'affidamento familiare come strumento di protezione e tutela del minore ma non lo ritengono la soluzione a tutti i problemi familiari. Inoltre esso non è ritenuto sempre una buona alternativa al collocamento comunitario, tutto dipende dalla storia familiare del bambino per cui è stato pensato il progetto di affido. Se si riflette sull'istituto dell'affido mettendo al centro il bambino, questo è visto come uno strumento per far conoscere una realtà diversa, sana, protetta da quella che il bambino conosce. Se lo si fa invece, pensando alla famiglia affidataria le assistenti sociali intervistate

credono che l'affido possa essere un'esperienza gratificante e al contempo molto faticosa per due principali motivi: la storia del bambino è spesso complessa e difficile da comprendere fino in fondo; non c'è una affiliazione vera e propria.

I tirocini svolti durante la mia carriera universitaria non mi hanno permesso di sperimentarmi nell'ambito specifico degli affidi ma gli studi legati al tema della famiglia mi hanno permesso di comprendere e condividere l'opinione delle assistenti sociali intervistate: nel momento in cui si parla di protezione e tutela del minore, il prioritario interesse che dovrebbe essere sempre salvaguardato è quello del minore, che spesso non può permettersi di opporsi a situazioni avverse che potrebbero compromettere il suo equilibrato sviluppo. E questo significa collocarlo in una comunità oppure darlo in affido, a seconda della sua storia familiare. L'affido familiare potrebbe essere uno strumento efficace per garantire ai bambini vittime di condizioni familiari svantaggiate la possibilità di vivere esperienze positive, sane, ben lontane dalla realtà vissuta fino al momento dell'allontanamento dal nucleo familiare di origine. Non è per nulla semplice ritrovare fiducia dopo aver vissuto esperienze di abbandono, nel senso più ampio della parola, di maltrattamento o abuso da parte degli adulti da cui si dipende. Sta alla famiglia affidataria, con un adeguato supporto psicosociale da parte dei Servizi, mettersi a disposizione del minore per favorire un pieno recupero delle capacità relazionali-affettive che sono venute a mancare.

Secondo le assistenti sociali intervistate, la famiglia affidataria, fermi i requisiti previsti dalla legge, non ha caratteristiche predefinite che debbano essere obbligatoriamente riscontrabili in tutti i candidati. Non è necessario essere in coppia, tantomeno avere figli, ciò che importa è la motivazione profonda che spinge i candidati a prestarsi ad un progetto di affidamento familiare ma soprattutto la piena consapevolezza del significato di questo istituto. Fondamentali quindi sono i colloqui di valutazione.

A livello statistico, nei servizio affidi in cui sono inserite le assistenti sociali intervistate, gli abbinamenti sono stati effettuati più con coppie che con single, anche perchè i single che si propongono sono nettamente inferiori dal punto di vista numerico: alle coppie si tende ad affidare bambini piccoli di età, ai single gli adolescenti.

Nel mio immaginario l'affidamento familiare l'ho sempre pensato come un qualcosa che fosse più adatto ad una coppia. Apprendere durante le interviste che anche le persone single sono considerare delle vere e proprie risorse, soprattutto con gli adolescenti, mi ha sorpreso. Riflettendo sulle motivazioni portate, devo effettivamente riconoscere che affiancare un adolescente a un single porterebbe molteplici benefici, tra i quali creare un rapporto di

vicinanza tale da poterlo considerare alla stregua di un rapporto di amicizia o di parentela.

L'argomento dell'omosessualità è stato introdotto facendo riferimento ai decreti dei Tribunali per i Minorenni di Bologna e Palermo, chiedendo alle assistenti sociali un parere al riguardo. Due intervistate adducono che l'elemento fondamentale scatenante l'affido per il caso di Bologna è la vicinanza affettiva che lega la bambina agli affidatari, un'altra sposa la motivazione dei tribunali riguardante gli studi scientifici di cui fino a oggi si è a conoscenza per i quali non è considerato dannoso per un equilibrato sviluppo di un bambino vivere con due persone dello stesso sesso.

In ogni caso, nessuna delle assistenti sociali intervistate ha espresso un parere negativo. L'opinione predominante è che ogni situazione debba essere sempre valutata caso per caso, che in ogni circostanza è il supremo interesse del minore che deve essere perseguito ma che è innegabile l'esistenza di un pregiudizio sociale importante, che può appartenere persino ai Servizi stessi. Un'intervistata ha riportato l'esperienza in cui a una coppia di uomini omosessuali che ha chiesto informazioni sulla possibilità di intraprendere il percorso di valutazione è stato rifiutato l'avvio di quest'ultimo perchè "allo stato attuale i Servizi sociali non accettano una proposta del genere".

Probabilmente perchè l'orientamento sessuale non lo ritengo un criterio per valutare una persona "buona" o "cattiva", che assume comportamenti "giusti" o "sbagliati", le decisioni prese dai tribunali non mi hanno toccato particolarmente. La questione è indubbiamente spinosa ma ciò che invece mi ha colpito è stata la serie di commenti e osservazioni che ne sono conseguiti, basati su pregiudizi e stereotipi che girano intorno al tema dell'omosessualità, per lo più dettati da valori morali e precetti religiosi, che si ripresentano sistematicamente nel tempo come se nessun cambiamento sociale e culturale fosse mai avvenuto. A mio parere, ogni opinione è da rispettare ma questa dovrebbe essere espressa solo con cognizione di causa. Quindi appoggio pienamente il pensiero di dover valutare la situazione del minore di volta in volta, senza generalizzare, senza fare automatismi legati all'orientamento sessuale del candidato affidatario.

Per gli operatori che si trovano nella situazione di doverla fare, il proprio credo e la propria morale non dovrebbero essere considerati le fondamenta su cui costruire la valutazione: dovrebbero esserlo l'uguaglianza promossa dalla nostra Costituzione e il Codice Deontologico della professione di assistente sociale.

In ogni caso ritengo che qualsiasi tentativo incentrato sulla modifica degli stereotipi, sulla conoscenza reciproca, sulla comprensione dei vantaggi del pluralismo culturale, fallirà se le

condizioni strutturali “istituzionali” sono caratterizzate da ostilità. Occorrerebbe adoperarsi per rimuoverle, o quanto meno attenuarle.

L'esperienza diretta di valutazione di persone omosessuali è stata rilevata solo in un caso: il servizio affidi in questione è molto cauto sull'argomento. Le perplessità espresse sono legate al contesto sociale in cui il bambino è inserito, considerato ancora impreparato ad accettare una realtà simile, e al livello di comprensione e accettazione del bambino coinvolto di una tale specificità di cui volente o nolente dovrebbe farsi carico.

Alcune delle assistenti sociali intervistate che non hanno avuto esperienza diretta di valutazione di gay o lesbiche hanno espresso la loro opinione in termini di diritti civili: d'accordo con la legalizzazione dei matrimoni tra persone omosessuali, rifiutano di appoggiare senza limiti la causa di “un diritto a tutti i costi degli adulti omosessuali di sperimentare la genitorialità” o di “farsi portabandiera di una giustizia sociale di una minoranza”, ricordando che quando si parla di affido familiare si parla di bambini in difficoltà e che è su di loro che è necessario concentrarsi.

Comprendo il significato di queste affermazioni ma ritengo che come non bisogna “farsi portabandiera di una giustizia sociale di una minoranza” attraverso l'istituto dell'affidamento familiare, sia necessario almeno pensarsi come promotori o sostenitori di un cambiamento culturale che sembrerebbe faticoso essere accettato.

BIBLIOGRAFIA

Bagemihl B.

1999 *Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity*, New York, St. Martin's Press.

Barbagli M. e Colombo A.

2001 *Omosessuali Moderni. Gay e lesbiche in Italia*, Bologna, Il Mulino.

Bondioli, R. e Molinari, L.

2005 *Minori in affido: perché?*, in «*Prospettive Sociali e Sanitarie 7*», pp.10-14.

Bosisio, R. e Vincenti, A.

2011 *We are family! Una ricerca sulle famiglie omoparentali* in Pezzini B. e Lorenzetti A. (a cura di) «*Unioni e matrimoni samesex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?*», Napoli, Jovene, pp. 231-240.

Brindisi, E.

2007 *L'affidamento del minore dalla L.184/83 alla L.149/01 Rischi di una involuzione*, Foggia, Edizioni del Rosone.

Calcaterra V.

2014 *L'affido partecipato. Come coinvolgere la famiglia d'origine*, Trento, Centro Studi Erickson.

Favretto, A.R.e Bernardini, C. (a cura di)

1997 *Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell'affidamento eterofamiliare per minori*, Milano, Franco Angeli.

Golombok S. e Tasker, F.

1996 *Do parents influence the sexual orientation of their children? Findings from a longitudinal study of lesbian families*, in «*Developmental Psychology 32*», pp. 3–11.

Harris, M.B. e Turner, P.H.

1986 *Gay & Lesbian parents*, in «*Journal of Homosexuality Volume 12, Issue 2*», pp. 101-113.

Lelleri, R. Prati, G. Pietrantoni, L.

2008 *Omogenitorialità: i risultati di una ricerca italiana*, in «*Difesa sociale 4*», pp.71-84.

Lenti, L. e Long, J.

2011 *Diritto di famiglia e servizi sociali*, Roma, Editori Laterza.

Lingiardi V.

2007 *Citizen Gay. Famiglie, Diritti negati e Salute mentale*, Milano, Il Saggiatore.

Mazzara, B.M.

1997 *Stereotipi e pregiudizi*, Bologna, Il Mulino.

Rizzo D.

2006 (a cura di), *Omosapiens. Studi e ricerche sull'ordinamento omosessuale*, Roma, Carocci.

Ruspini, E. e Luciani, S.

2010 *Nuovi genitori*, Roma, Carocci.

Scabini, E.

2001 *Fra due famiglie*, in «*Psicologia contemporanea*, 164», pp.50-55.

Trappolin, L.

2006 *Omogenitorialità. Frontiere, regole, routines*, in F.Bimbi e R. Trifiletti (a cura di), *Madri sole e nuove famiglie. Declinazioni inattese della genitorialità*, Roma, Edizioni Lavoro pp. 305-324.

Zanatta, A.L.

2008 *Le nuove famiglie*, Bologna, Il Mulino

2011 *Nuove madri e nuovi padri: essere genitori oggi*, Bologna, Il Mulino.

SITOGRAFIA

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

2013 *Children with Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Parents*,
http://www.aacap.org/AACAP/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Children_with_Lesbian_Gay_Bisexual_and_Transgender_Parents_92.aspx

American Academy of Pediatrics

2013 *Promoting the well-being of Children whose parents are gay or lesbian*,
<http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/03/18/peds.2013-0376>

Istat

2012 *La popolazione omosessuale nella società italiana*, <http://www.istat.it/it/archivio/62168>

Quaderni della Ricerca sociale

2012 26 – *Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31/12/2011*,
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/InfanziaAdolescenza/StudiRicerche/Documents/qrs26_affido.pdf

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0167+0+DOC+XML+V0//IT>

Tavolo nazionale affido

2012 <http://www.tavolonazionaleaffido.it/documenti-1.html>

APPENDICE

Allegato 1 Traccia Intervista

1. Da quanto tempo è assistente sociale? Da quanto tempo è assistente sociale in un servizio affidi?
2. Cosa ne pensa dell'affidamento familiare come strumento di protezione e tutela del minore? Per il benessere del minore crede sia meglio un collocamento in comunità oppure l'affidamento familiare?
3. Quali caratteristiche ritiene debbano avere i candidati affidatari?
4. Quali sono i criteri fondamentali da considerare nella valutazione dei candidati affidatari?
5. Si è parlato recentemente in TV e sui giornali dell'affidamento familiare a coppie omosessuali, qual è la sua opinione al riguardo?
6. Nel corso della sua storia professionale come assistente sociale di un servizio affidi, le è capitato di conoscere persone omosessuali che si sono candidate come affidatari? L'orientamento sessuale è stato palesato oppure omesso dai candidati?
7. Nel caso dovesse valutare, oppure avesse valutato, una persona omosessuale idonea all'affido, riterrebbe, o ha ritenuto, opportuno informare il Tribunale per i Minorenni nella sua relazione? Perché?
8. C'è chi afferma che crescere in una famiglia omogenitoriale può rendere più difficile le relazioni sociali del bambino, cosa ne pensa?
9. C'è chi afferma che crescere in una famiglia omogenitoriale può influire sullo sviluppo del bambino, cosa ne pensa?
10. Ha avuto colleghi che hanno valutato, o stanno valutando, persone omosessuali che si sono candidate come affidatari? Conosce l'esito della valutazione?

Allegato 2 Testo Email inviata ai Servizi Affidò

Gentile Cooperativa/Associazione,

sono Roberta Fina, una studentessa del corso di laurea di Servizio sociale dell'Università di Milano Bicocca.

Mi laureo a Novembre, e vorrei il vostro aiuto per la mia tesi.

Nella tesi tratterò di affidò familiare e dell'orientamento degli assistenti sociali nella valutazione dei candidati e avrei bisogno di intervistare l'assistente sociale che si occupa di questo, credete sia possibile?

Garantisco fin da ora che non verrà menzionato il servizio nè tantomeno il nome dell'intervistata/o, se dovesse essere un problema.

Rimango in attesa di una risposta, anche se negativa.

La saluto cordialmente,

Roberta Fina